

# STATUTO CONSORTILE

UFF. AA.GG.OO.AA.  
IL FUNZIONARIO  
Sig.ra Maria Lamaña  
*Maria Lamaña*

REPUBBLICA ITALIANA



# REGIONE PUGLIA

## BOLLETTINO UFFICIALE

Settimanale spedizione in abbonamento postale - Gruppo 2/70

Anno XXV

BARI, 8 FEBBRAIO 1994

N. 22 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti. Nella 1<sup>a</sup> parte si pubblicano: leggi e regolamenti regionali, le decisioni della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Puglia; circolari aventi rilevanza esterna; le decisioni più importanti dell'Assemblea regionale; la elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2<sup>a</sup> parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio e della Giunta; i decreti: del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati e di pubbliche autorità, gli avvisi, i bandi di concorso e le gare d'appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, gare d'appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e redazione - Presidenza della Regione - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 402259 - 402264.

Abbonamenti presso la Casa Editrice M. Liantonio, S.S. 96 Km. 112+400 - Palo del Colle (Bari) - Tel. 626023/627470 c/c.p. 20418703.

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000.

Gli annunci da pubblicare devono essere, per estratto, inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale della Regione, Via Capruzzi, 212.

Il testo originale su carta da bollo da L. 15.000 deve essere corredato da: 1 copia redatta in carta uso bollo unitamente all'attestazione del versamento di c/c.p. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari, dell'importo di L. 300.000 oltre IVA 19% per ogni avviso. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

Le pubblicazioni sono in vendita presso la Libreria Laterza & Laviosa Associati s.r.l. - Via Crisanzio 16 - Bari; Cartoleria Colucci - C.so Umberto I, 94 - Brindisi; Casa del Libro - Via Liguria, 82/84 - Taranto; Patierno Antonio agenzia giornalistica libraria - Via Dante, 21 - Foggia; Libreria Milella - Via Palmieri, 30 - Lecce.

Gli atti da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione devono essere leggibili in modo che la Casa Editrice assuntrice del servizio, durante la stampa, non abbia difficoltà nella lettura dei testi.

### SOMMARIO

#### PARTE SECONDA

#### Consiglio Regionale

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE del 21-12-1993 n. 696**

"Delibera del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica Apulo Lucano n. 22 del 30-6-1993 'Scissione e regionalizzazione del comprensorio consortile ricadente in Basilicata - Legge Regione Basilicata n. 18/90 - Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1830 del 14-6-93/ Approvazione modifiche Statuto consortile"

Pag. 2

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE del 21-12-1993 n. 697**

"Delibera del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica Apulo Lucano n. 23 del 30-6-1993 'Scissione e regionalizzazione del comprensorio consortile ricadente in Basilicata. Legge Regione Basilicata n. 18/90. Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1830 del 14-6-93. Approvazione modifiche al Regolamento organico del personale"

Pag. 22

## PARTE SECONDA

## CONSIGLIO REGIONALE

## REGIONE DELLA PUGLIA

Estratto dalle Deliberazioni del Consiglio Regionale

Adunanza del 21 Dicembre 1993

N. 696 Reg. deliberazioni

Oggetto: *"Delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Apulo Lucano n. 22 del 30-6-1993 'Scissione e regionalizzazione del comprensorio consortile ricadente in Basilicata. legge Regione Basilicata n. 18/90. Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1830 del 14-6-1993. Approvazione modifiche Statuto consortile"*.

L'anno millenovecentonovantatre il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica si è riunito il

## CONSIGLIO REGIONALE

## OMISSIS

A relazione del Sig. Vice Presidente di turno, cons. Strazzeri (si è allontanato il Presidente Convertino), il quale informa l'Assemblea che dodicesimo argomento in discussione è la delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Apulo Lucano n. 22 del 30-6-1993 "Scissione e regionalizzazione del comprensorio consortile ricadente in Basilicata. Legge Regione Basilicata n. 18/90. Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1830 del 14-6-1993. Approvazione modifiche Statuto consortile".

Dà la parola al relatore, cons. Aprile, il quale comunica che la II Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul provvedimento di che trattasi.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione del cons. Aprile;
- Preso atto del parere favorevole della II Commissione consiliare;
- Visto l'art. 35, I comma, della L.R. n. 54/80;
- A maggioranza di voti, con l'astensione del

Gruppo Misto ( è assente dall'Aula il Gruppo MSI), espressi e accertati per alzata di mano,

## DELIBERA

di approvare, così come approva, la delibera del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica Apulo n. 22 del 30-6-1993, recante in oggetto "Scissione e regionalizzazione del comprensorio consortile ricadente in Basilicata. Legge Regione Basilicata n. 18/90. delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1830 del 14-6-1993. Approvazione modifiche Statuto consortile", allegata al presente provvedimento e di esso facente parte integrante.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Seduta del 30 giugno 1993

n. 22 verb. 5/93 prot. 5740

Oggetto: *Scissione e regionalizzazione del comprensorio consortile ricadente in Basilicata. Legge Regione Basilicata n. 18/90. Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1830 del 14-6-93. Approvazione modifiche statuto consortile.*

## IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Premesso che la Regione Basilicata con L.R. n. 18/90 ha disposto la scissione e regionalizzazione del comprensorio di questo Consorzio ricadente in detta Regione che andrà a far parte del nuovo Consorzio denominato del "Vulture e Alto Bradano";

Che, al fine di promuovere e definire le necessarie intese tra le due Regioni rivolte alla formulazione del piano di riparto del patrimonio, del personale interessato e degli altri rapporti giuridici, così come previsto dal 2° comma dell'art. 1 della Legge Regione Basilicata n. 18/90, è stato costituito con delibera di Giunta Regione Basilicata n. 1954 del 3-4-1991 apposito gruppo di lavoro, del quale hanno fatto parte anche funzionari del Consorzio;

Che con delibera n. 3438 del 21-12-92 la Giunta Regionale della Basilicata ha approvato le proposte di intesa formulate dal gruppo di lavoro suscitato;

Che tali proposte sono state successivamente trasmesse al Presidente della Regione Puglia, per la formalizzazione delle intese rivolte alla scissione di cui trattasi ai sensi del D.P.R. 616/77 art. 73;

Che la Regione con D.G. n. 1830 del 14-6-1993, nel far proprio il documento presentato dal

suindicato gruppo di lavoro, ha invitato il Consorzio a voler predisporre le conseguenti modifiche statutarie entro 30 gg. dalla data del citato provvedimento;

Vista la delibera di Deputazione Amm.va n. 130/93 con cui è stato proposto lo schema dello Statuto elaborato sulla base delle variazioni territoriali e normative conseguenti ai provvedimenti legislativi e deliberativi succitati;

Sentita la relazione della Presidenza con la quale sono state illustrate le proposte di variazioni territoriali e normative da apportare al vigente Statuto consortile in riferimento ai provvedimenti legislativi e deliberativi surrichiamati;

Ritenuto che dette modifiche sono proposte in osservanza alle nuove determinazioni comprensoriali ed istituzionali assunte dalle Regioni Puglia e Basilicata;

Preso atto dello schema del nuovo testo statutario all'uopo predisposto che fa parte integrante del presente deliberato unitamente alla cartografia formata da n. 6 tavole riportanti il perimetro del comprensorio del nuovo Consorzio denominato "Terre d'Apulia";

Visto l'art. 37 lett. e) del vigente Statuto Consortile;

All'unanimità

#### DELIBERA

1) La premessa fa parte integrante del presente deliberato.

2) Approvare, ai sensi dell'art. 37 lett. e) dello Statuto, il nuovo testo dello stesso unitamente all'allegata cartografia formata da n. 6 tavole relative al Consorzio individuato con la denominazione "Terra d'Apulia", in riferimento alle disposizioni discendenti dalla L.R.B. n. 18/90 e dalla D.G. Regione Puglia n. 1830 del 14-6-983.

3) Trasmettere gli atti di cui al punto 2) che precede agli Organi tutori competenti per i provvedimenti di controllo di cui agli artt. 33 e 35 della Legge Regione Puglia n. 54/80.

Bari, 30 giugno 1993

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dott. Andrea Cignarelli nella qualità di Segretario certifica che i soprascritti deliberati sono stati affissi e pubblicati all'albo consortile dal giorno 14-7-93 al 16-7-93 e avverso agli stessi non sono state prodotte opposizioni o reclami.

Bari, 19 luglio 1993

Il Direttore Generale  
dott. Andrea Cignarelli

#### CONSORZIO DI BONIFICA APULO LUCANO BARI

Verb. n. 5/93

#### CONSIGLIO DEI DELEGATI

L'anno 1993 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 10,00 in 1ª convocazione in Bari, presso l'Assessorato Agricoltura e Foreste - Lungomare N. Sauro Bari -, si è riunito in sessione ordinaria, a seguito di avviso diramato dal Presidente con nota prot. 5471 del 21-6-1993, il Consiglio dei Delegati.

Procedutosi all'appello risultano:

#### Presenti:

Accetta Giuseppe, Bucci Umberto, Campobasso Giovanni, Carretta Raffaele, Casareale Giuseppe, Ciccolella Vincenzo, D'Onghia Gianvito, Di Liso Nicola, Di Benedetto Michele, Farinola Nicoletta, Gattulli Vitantonio, Lavallo Marcello, Lobascio Michele, Lorusso Giovanni, Losito Riccardo, Maino Antonio, Mazzarelli Mauro, Pastore Bovio Sergio, Piancone Giuseppe, Prota Michele, Ragone Giovanni, Rosato Erminio, Schiavone Carlo, Schittulli Angelo, Siculo Gennaro, Silvestris Salvatore, Sonnessa Antonio, Stillavati Giuseppe, Vitale Alfonso.

#### Assenti:

Antonacci Sebastiano, Barbangelo Nicola Rocco, Berloco Pasquale, Cagnetta Damiano, Camerino Antonio, Cassano Blanco, Cotturri M. Antonio, De Nigris Giovanni, Didonna Pietro, Figliolia Tommaso, Giannico Pietro, Labarile Erasmo, Lagrasta Mario, Lograno Antonio, Marchio Ernesto, Marrone Giuseppe, Minutiello Vittorio, Nigro Giuseppe, Petruzzella Angelo, Quarato Paolo,  
- Rappresentante del Personale: dott. Gallidoro Antonio (Pres.)  
- Delegati Regione Basilicata: dott. Claps Francesco (Pres.); geom. Ruggiero Antonio (Pres.)  
- Delegato Provincia di Bari: cav. Antonacci Pietrantonio (Ass.)  
- Delegato Comunità Montana Alto Bradano: sig. D'Acunti Armando Franco (Pres.)  
- Delegato Comunità Montana del Vulture: sig. Grimolizzi Giuseppe (Ass.)  
- Delegato Provincia di Potenza: sig. Grieco Giuseppe (Ass.)  
- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Scivittaro Luciano (Pres.)  
- Revisori dei Conti: geom. Barnaba Francesco (Pres.); sig. Lassandro Michele (Pres.)

**CONSORZIO DI BONIFICA  
"TERRE D'APULIA"**

**STATUTO CONSORTILE**  
approvato con delibera del  
Consiglio dei Delegati n. 22 del 30-6-1993

**CAPO I**

*Natura Giuridica - Sede - Fini  
Comprensorio - Perimetro*

**Art. 1**

Il Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia", già Consorzio di Bonifica della Fossa Premurgiana costituito con D.P.R. 24-9-1948 n. 6948, nonché Consorzio di Bonifica Apulo Lucano costituito con delibera del Consiglio Regionale della Regione Puglia n. 208 del 21 dicembre 1981 e delibera di Giunta regionale della Regione Basilicata n. 325 del 5 febbraio 1981, è retto dal presente statuto.

Il Consorzio, ente regionale di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 20 della Legge Regione Puglia n. 54 del 31-5-80, ha sede in Bari.

**Art. 2**

Il Consorzio esplica le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dai principi generali dell'ordinamento giuridico applicabili agli enti pubblici, dalle Leggi statali e regionali comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

In particolare provvede:

- 1) alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti ai sensi dell'art. 6 della Legge della Regione Puglia 31-5-1980, n. 54;
- 2) alla predisposizione di programmi pluriennali e stralci annuali di interventi nei territori classificati di bonifica integrale elaborati sulla base del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della Legge della Regione Puglia 31-5-80, n. 54;
- 3) alla predisposizione dei programmi annuali di interventi di manutenzione ai sensi del I comma dell'art. 13 della Legge della Regione Puglia 31-5-80, n. 54;
- 4) ad assicurare la sua partecipazione all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa del suolo e di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;
- 5) alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, alla difesa e conservazione del suolo e alla

corretta utilizzazione e tutela delle acque ad uso agricolo, al potenziamento e sviluppo dell'irrigazione;

6) alla progettazione e all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale e regionale, nonché di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione e da altri enti territoriali;

7) alla manutenzione e all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale e regionale, nonché delle altre opere consortili;

8) alla progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di invaso, traverse di derivazione, e adduzioni principali a prevalente uso agricolo;

9) alla progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio degli acquedotti rurali e delle opere di civiltà necessarie ai fini della bonifica e dell'assetto socio-economico del comprensorio;

10) ad assumere e svolgere gli interventi sostitutivi di cui all'art. 15 della L.R. 54/80 secondo le procedure e i criteri di rifusione delle spese ivi previste;

11) all'assistenza della proprietà consorziata nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione, nonché nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi su richiesta ed in nome e per conto dei proprietari consorziali e nel conseguimento delle relative provvidenze statali e regionali;

12) alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale;

13) alla cooperazione tecnica ai paesi in via di sviluppo;

14) ad assumere, debitamente autorizzato, le funzioni di consorzio idraulico, nonché quelle di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;

15) ad assumere la funzione di delegato tecnico per la trasformazione e quotizzazione di terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici, ai sensi della Legge n. 1766 del 16-6-1927;

16) alla realizzazione di iniziative necessarie alla difesa della produzione e alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;

17) alla ricomposizione delle proprietà frammentate ai sensi del capo 4° del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933;

18) all'attuazione dei piani di bacino e dei programmi di tutela ambientale così come disciplinati dalle vigenti normative e dalle direttive CEE per

quanto di interesse dell'attività di bonifica.

In tali ambiti rientrano in particolare:

a) la sistemazione, la conservazione e il recupero del suolo con interventi idro-geologici, idraulici, idraulico-forestali e idraulico-agrari;

b) il rimboschimento, l'asestamento boschivo, il miglioramento e la ricostituzione boschiva, il miglioramento dei prati-pascoli, l'arboricoltura ripale, le fasce frangivento, il consolidamento delle dune;

c) la sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua e il drenaggio dei terreni;

d) l'adeguamento delle reti scolanti;

e) la moderazione delle piene;

f) la difesa e consolidamento dei versanti delle aree in dissesto;

g) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine nelle falde idriche;

h) il risanamento e la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee;

i) le opere di apprestamento delle risorse idriche per usi agricoli mediante captazione di sorgenti, opere di invaso, traverse, pozzi, e le opere di aduzione alle aree di utenza;

l) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali, di falda, dei reflui depurati e delle acque salmastre;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere indicate ai punti a), b), c), d), e), g), h), i), l);

n) la produzione e utilizzazione di energie alternative;

o) l'assistenza tecnica, la divulgazione agricola, la sperimentazione e l'attività dimostrativa;

p) l'eliminazione di squilibri e di inquinamenti ambientali, la salvaguardia dello spazio rurale e la ricostituzione del paesaggio agrario;

q) la partecipazione allo sviluppo e alla gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali;

r) la bonifica dei suoli inquinati;

s) il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, con particolare riguardo alle acque sotterranee.

### Art. 3

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di ettari 569.807 ricadenti nel suo interno.

Esso è costituito:

- dal comprensorio del Consorzio di Bonifica della Fossa Premurgiana, di cui al DPR 24-2-1948, risultante dall'aggregazione e fusione del Consor-

zio del Locone, nato nel 1929, con quello del Barentello (costituito nel 1930), della Silica (1934), del Gravina e la zona valliva del Medio Ofanto;

- dall'ampliamento e successiva aggregazione del territorio della Murgia Barese, classificata di bonifica ordinaria con DPR 11-3-1958;

- dal territorio dell'Alta Murgia Pugliese classificato e riclassificato in comprensorio di bonifica montana con D.M. in data 1-9-65 e 25-11-68, aggregato con D.P.R. 14-3-1974;

- dal comprensorio del litorale barese, classificato territorio di bonifica di 2ª categoria, con Delibera di G.R. Puglia n. 1263 del 17-3-1980, ed aggregato con delibera di Giunta della Regione Puglia n. 4786, in data 3-5-1980;

- dal comprensorio denominato "Media Murgia", classificato in comprensorio di bonifica di 2ª categoria ed aggregato con delibera del Consiglio della Regione Puglia n. 706 del 28-7-1988 e con decreto del Presidente della Giunta n. 1189 del 9-12-88.

Il suddetto comprensorio si sviluppa nelle seguenti province e comuni:

### Provincia di Bari

1 Acquaviva	Ha.	13.101
2 Adelfia	Ha.	2.973
3 Alberobello	Ha.	4.031
4 Altamura	Ha.	42.780
5 Andria	Ha.	39.980
6 Bari	Ha.	11.609
7 Barletta	Ha.	1.762
8 Binetto	Ha.	1.862
9 Bisceglie	Ha.	6.848
10 Bitetto	Ha.	3.361
11 Bitonto	Ha.	17.280
12 Bitritto	Ha.	1.767
13 Canosa	Ha.	14.955
14 Capurso	Ha.	1.488
15 Casamassima	Ha.	7.745
16 Cassano	Ha.	8.937
17 Castellana	Ha.	6.796
18 Cellamare	Ha.	586
19 Conversano	Ha.	12.693
20 Corato	Ha.	16.773
21 Gioia del Colle	Ha.	20.646
22 Giovinazzo	Ha.	4.368
23 Gravina	Ha.	38.116
24 Grumo	Ha.	8.060
25 Locorotondo	Ha.	4.750
26 Minervino	Ha.	25.541
27 Modugno	Ha.	3.190
28 Mola	Ha.	5.072

29 Molfetta	Ha.	5.832
30 Monopoli	Ha.	15.634
31 Noci	Ha.	14.882
32 Noicattaro	Ha.	4.011
33 Palo del Colle	Ha.	7.909
34 Poggiorsini	Ha.	4.314
35 Polignano	Ha.	6.250
36 Putignano	Ha.	9.913
37 Ruigliano	Ha.	5.325
38 Ruvo	Ha.	22.202
39 Sammichele	Ha.	3.387
40 Sannicandro	Ha.	5.600
41 Santeramo	Ha.	14.342
42 Spinazzola	Ha.	18.264
43 Terlizzi	Ha.	6.830
44 Toritto	Ha.	7.459
45 Trani	Ha.	10.144
46 Triggiano	Ha.	2.000
47 Turi	Ha.	7.075
48 Valenzano	Ha.	1.576

Totale Provincia di Bari Ha. 512.067

**Provincia di Taranto**

1 Castellaneta	Ha.	5.220
2 Crispiano	Ha.	5.634
3 Laterza	Ha.	7.265
4 Martina	Ha.	25.070
5 Massafra	Ha.	3.315
6 Mottola	Ha.	11.236

Totale Provincia di taranto Ha. 57.740

Totale Regione Puglia Ha. 569.807

La superficie territoriale del comprensorio è distribuita fra 54 Comuni, di cui 48 in provincia di Bari e 6 in provincia di Taranto.

Di tali comuni alcuni rientrano integralmente, altri vi ricadono con una superficie parziale.

Ricadono parzialmente i seguenti comuni:

In provincia di Bari: Barletta (94,5%), Trani (99,4%)

In provincia di Taranto: Castellaneta (21,6%), Crispiano (50,5), Laterza (45%), Martina (84,9%), Massafra (26,4%), Mottola (54,5%).

**Art. 4**

Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge secondo i confini così determinati:

Partendo dalla intersezione della S.S. 16 con l'argine del fiume Ofanto in dx idraulica, segue, la

sponda di detto fiume sino al confine tra le Regioni Puglia e Basilicata.

Segue, quindi, il confine della provincia di Bari con la Regione Basilicata sino alla intersezione con il limite della provincia di Taranto; di qui prosegue lungo il confine tra l'agro di Matera e quello di Laterza sino alla S.S. 7 dalla quale segue il tracciato sino alla c.da "Madonna del Carmine" in agro di Castellaneta.

Dalla contrada suddetta, segue la strada provinciale per S. Basilio fino al ponte della Renella; di qui prosegue lungo la provinciale Castellaneta-Gioia del Colle e, raggiungendo il limite provinciale che segue sino ad incrociarsi con la SS. 100 - Gioia del Colle-Mottola, segue la S.S. 100 fino al bivio che porta alla Masseria "Cairolì" e di qui attraverso la strada vicinale raggiunge la masseria "Nicolia" e prosegue fino all'incrocio con la prov.le 37 da Mottola a Noci e sempre verso Est, attraversando la strada vicinale che tocca le Masserie Cervellera, Miola, Cigliano e Vercaturo lungo i confini Sud dei fogli di mappa catastali 13, 14, 15, 16, 18 e interessando anche parzialmente la parte Nord dei fogli 21, 22, 17 del Comune di Massafra, raggiunge la località "La Pizzica".

Dalla predetta località il perimetro segue la strada vicinale vecchia di massafra in agro del Comune di Crispiano sino alla località "Parco dell'Arciprete"; da quel punto sfiora l'abitato del Comune di Crispiano e si immette sulla strada vicinale Crispiano-Carmine sino all'incrocio con la strada provinciale Taranto-Fasano n. 172 che risale verso nord-est sino all'imbocco del regio Tratturello Martinese che segue in parte per poi deviare lungo il confine del Comune di Crispiano per raggiungere la Masseria "La Coppola".

Da quel punto, andando verso sud-est, continua con il limite del Comune di Martina Franca sino in località Torre Ospedale e di lì si aggancia al confine della provincia di Brindisi che segue discendendo verso sud e poi risalendo verso Nord sino ad innestarsi con la strada prov.le Martina-Ceglie Mesapico che segue sino all'abitato di Martina; deviando verso Nord tocca un tratto della ferrovia Sud-Est e si aggancia alla strada comunale vecchia Alberobello-Martina Franca che percorre sino a raggiungere il limite della provincia di Taranto con quella di Bari in prossimità del Comune di Alberobello.

Di qui segue il limite della provincia di Bari sino al mare.

Quindi segue il litorale barese sino al comprensorio dei terreni paludosi compresi fra Trani e Bar-

letta già classificati di bonifica ma non aggregati al comprensorio consortile del litorale barese.

Prosegue, infine, lungo il perimetro del suddetto comprensorio sino al mare e di qui sino al confine con il "comprensorio degli arenili" anch'esso già classificato di bonifica ma non aggregato al Consorzio, seguendone il perimetro esterno lungo la S.S. 16 sino alla intersezione con l'Ofanto.

## CAPO II

### Organi del Consorzio

#### Art. 5

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio dei delegati;
- c) la Deputazione amministrativa;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

#### Sezione I Assemblea

#### Art. 6

L'Assemblea ha il compito di eleggere tra gli aventi diritto al voto i membri non di diritto del Consiglio dei delegati, nel numero stabilito dal successivo articolo 35, secondo le norme dettate dal presente statuto.

#### Art. 7

Fanno parte dell'Assemblea e hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e paghino il contributo consortile nella qualità di:

- a) proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio;
- b) conduttori dei medesimi immobili i quali, per esplicita clausola pattizia indicata nel contratto, siano anche tenuti a pagare i contributi consortili.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato.

La delega di cui al precedente comma deve es-

sere conferita con atto scritto, autenticato da un Notaio o dal Segretario comunale del comune di residenza dei deleganti, o da funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti 3° e 4° comma, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, non oltre il 20° giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale.

#### Art. 8

L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto che è uguale, personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.

Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto - inclusi i rappresentanti di cui al terzo e quarto comma il precedente art. 7 - possono farsi sostituire nell'Assemblea da altri iscritti nella stessa sezione e seggio mediante delega scritta.

Tale delega, rilasciata con le stesse modalità di cui al quarto comma dell'art. 7, deve essere consegnata al Presidente del seggio elettorale. Ciascun elettore non può cumulare più di due deleghe.

#### Art. 9

I componenti il Consiglio dei delegati di cui all'art. 35 del presente statuto sono eletti tra gli aventi diritto al voto.

Ai fini di tale elezione tutti gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni distinte in relazione alla contribuzione sulla proprietà.

Ad ogni sezione deve essere attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione ed il totale della contribuzione consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere.

In tale conteggio potranno effettuarsi i necessari arrotondamenti all'unità per difetto o per eccesso.

L'elezione del Consiglio dei delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per



te concor-  
si negli e-  
rispettiva

diritto al  
ammini-  
iene con-

in avente

a di cui al  
generalità  
l settimo

tributo i-  
in corso  
one della

o al voto  
ndicazio-  
esercitato

Ammini-  
venti di-  
albo con-  
utivi. per  
all'albo  
npreaso-  
ne degli  
ortile re-

rale do-  
interes-

à essere  
l'affis-  
sito ma-  
dicati il  
degli e-

sto de-

debbo-  
ativa e  
esso la

Sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

La Deputazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni nell'Elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata r.r..

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui al comma secondo e terzo dell'art. 7), la Deputazione introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti - ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti - e dispone, sulla base dell'elenco generale, la compilazione degli elenchi per ciascuna delle sezioni di aventi diritto al voto di cui al precedente art. 10 e per ciascun seggio elettorale.

#### Art. 13

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, su deliberazione del Consiglio dei delegati, mediante manifesto murale da pubblicarsi all'albo consortile, nei Comuni e nelle frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora di inizio e termine delle votazioni, nonché la sede e il numero dei seggi per ciascuna sezione; sarà altresì riportato il testo degli artt. 7 e 9 del presente statuto.

Nel manifesto dovrà essere anche data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'Amministrazione, di cui all'art. 37 punto u) del presente statuto.

Inoltre, nelle tre settimane prima della data di riunione dell'Assemblea elettorale sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.

L'Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni, entro il mese di Dicembre, semprechè sia trascorso un periodo non inferiore a quindici giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni della Deputazione Amministrativa riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui al 2° comma dell'art. 12.

#### Art. 14

Sono eleggibili a delegati gli elettori iscritti nel-

sezione su presentazione, di regola, di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

#### Art. 10

La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, di competenza, della Deputazione amministrativa, deve avvenire ogni qual volta viene convocata l'Assemblea.

L'elenco dovrà contenere, per ciascun avente diritto al voto:

- le generalità;
- nel caso di rappresentanza necessaria di cui al terzo e quarto comma dell'art. 7 anche le generalità del rappresentante designato ai sensi del settimo comma dello stesso articolo;
- l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario in corso alla data della deliberazione di convocazione della Assemblea;
- la sezione alla quale l'avente diritto al voto appartiene ai sensi del precedente art. 9 l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

#### Art. 11

La deliberazione della Deputazione Amministrativa di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata nell'albo consortile per un periodo di 15 giorni consecutivi. Per lo stesso periodo dovrà essere pubblicato all'albo pretorio di ogni Comune ricadente nel comprensorio uno stralcio dell'elenco con l'indicazione degli aventi diritto al voto iscritti al catasto consortile relativo al singolo Comune.

Durante lo stesso periodo l'elenco generale dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli Uffici del Consorzio.

Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporaneamente notizia mediante l'affissione, nei Comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli artt. 7 e 8 del presente statuto.

#### Art. 12

I reclami contro le risultanze dell'Elenco debbono essere diretti alla Deputazione amministrativa e inviati, mediante raccomandata con r.r., presso la

Sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

La Deputazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni nell'Elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata r.r.

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui al comma secondo e terzo dell'art. 7), la Deputazione introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti - ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti - e dispone, sulla base dell'elenco generale, la compilazione degli elenchi per ciascuna delle sezioni di aventi diritto al voto di cui al precedente art. 10 e per ciascun seggio elettorale.

#### Art. 13

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, su deliberazione del Consiglio dei delegati, mediante manifesto murale da pubblicarsi all'albo consortile, nei Comuni e nelle frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora di inizio e termine delle votazioni, nonché la sede e il numero dei seggi per ciascuna sezione; sarà altresì riportato il testo degli artt. 7 e 9 del presente statuto.

Nel manifesto dovrà essere anche data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'Amministrazione, di cui all'art. 37 punto u) del presente statuto.

Inoltre, nelle tre settimane prima della data di riunione dell'Assemblea elettorale sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.

L'Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni, entro il mese di Dicembre, sempreché sia trascorso un periodo non inferiore a quindici giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni della Deputazione Amministrativa riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui al 2° comma dell'art. 12.

#### Art. 14

Sono eleggibili a delegati gli elettori iscritti nel-

l'elenco degli aventi diritto al voto.

Non possono essere eletti quali delegati:

a) i minori, anche se emancipati, già interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;

d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;

e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

f) i funzionari dello Stato e della Regione cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;

g) i dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati del Consorzio;

h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;

i) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;

l) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

m) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi.

L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

#### Art. 15

Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati per ciascuna sezione di appartenenza, scelti fra gli iscritti negli elenchi stessi nell'ambito della rispettiva sezione di appartenenza, ivi compresi i rappresentanti di cui al precedente art. 7. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista non deve essere superiore al numero dei delegati attribuiti a ciascuna sezione come indicato nel precedente art. 9, nè inferiore ad 1/3.

Le liste devono essere presentate per sezioni e

sottoscritte da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto di ogni sezione.

Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche nelle forme di legge o dal segretario o da funzionari del Consorzio all'uopo designati dal Presidente.

I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.

Il candidato non può sottoscrivere la lista in cui è inserito.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengono uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

#### Art. 16

Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 18.00 del 20° giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario, all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

Lo stesso funzionario provvederà a rimettere gli atti di cui al comma secondo e terzo dell'art. 15 il giorno successivo a quello di presentazione alla Commissione elettorale nominata dalla Deputazione Amministrativa, composta da funzionari del Consorzio ed eventualmente integrata da un componente esterno in materia, nel cui interno saranno individuati un Presidente ed un Segretario.

La Commissione entro il quinto giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste, verifica la regolarità delle stesse e, in particolare:

a) accerta se le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di presentatori ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 15;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al 3° comma dell'art. 15 o che abbiano sottoscritto la lista stessa, ovvero che, comunque non siano elettori della rispettiva sezione;

c) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore ad un minimo di 1/3 o che, a seguito della verifica di cui al precedente punto b), si

riducano ugualmente ad un numero inferiore ad un minimo di 1/3;

d) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Le risultanze della Commissione devono essere comunicate al Presidente che le sottopone alle determinazioni della Deputazione Amministrativa.

Le determinazioni della Deputazione Amministrativa, debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste, nonchè alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori delle relative liste.

#### Art. 17

Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e l'accettazione delle liste il Presidente assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore a seconda della sezione di rappresentanza e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista presentata ed ammessa in carattere grande, un numero progressivo arabo di contrassegno, nell'ordine di presentazione.

Nello spazio situato sotto il riquadro di contrassegno sarà tracciata una linea orizzontale in modo che l'elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine al candidato della lista votata.

#### Art. 18

Ogni seggio è composto da un Presidente, due scrutatori e un segretario, nominati dalla Deputazione Amministrativa.

Ove possibile, le funzioni di Presidente o di Segretario devono essere assegnate ad un funzionario consortile.

I presentatori e i candidati delle liste non possono essere nominati componenti dei seggi elettorali.

#### Art. 19

Nel caso che all'apertura del seggio uno di tutti e due gli scrutatori che non si presentino, il Presidente del seggio li sostituirà scegliendo tra i consorziati presenti in sala e di tale sostituzione farà cenno nel verbale. Lo stesso dicasi per il segretario del seggio.

Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il Presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età il quale avvertirà subito il Presidente del Consorzio per la sostituzione.

Il Presidente sceglie fra gli scrutatori il Vice Presidente.

Quest'ultimo coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento.

Tutti i membri del seggio sono considerati per ogni effetto, incaricati di pubblico esercizio durante l'esercizio delle loro funzioni.

Durante le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno due componenti il seggio tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Ai membri del seggio spetta un compenso che sarà stabilito dalla Deputazione Amministrativa oltre al rimborso spese.

#### Art. 20

Il Presidente del Consorzio dispone affinché, nel giorno precedente le elezioni siano consegnati al Presidente del seggio:

- a) due elenchi contenenti i nominativi degli elettori che hanno diritto di votare nel seggio;
- b) i titoli di legittimazione di cui al precedente art. 7;
- c) una copia del manifesto di convocazione dell'Assemblea;
- d) tre copie di ciascuna lista dei candidati di cui devono essere affisse nella sala della votazione;
- e) una copia dello statuto consortile;
- f) il pacco sigillato contenente le schede di votazione, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse;
- g) prospetti per le votazioni di scrutinio;
- h) due copie dello schema del verbale;
- i) carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente.

#### Art. 21

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'Elenco degli aventi diritto al voto della sezione corrispondente e del relativo seggio.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione equipollente. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sull'elenco di seggio sono indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri del seggio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore che ne attesti l'identità. In tal caso l'elettore che attesta deve apporre la sua firma a fianco del nome dell'elettore interessato.

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco di seggio dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio, esibita e consegnata dall'interessato.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni devono trascorrere almeno 8 ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente consegna allo stesso, insieme con la matita copiativa, la scheda che gli compete.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina.

Prima di introdurre la scheda nell'urna, il Presidente ripeterà il nome dell'elettore per il riscontro da parte dello scrutatore.

Il Presidente, quindi, introduce la scheda votata nell'urna, contemporaneamente uno dei membri del seggio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna dell'elenco.

#### Art. 22

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per il candidato incluso nella lista da lui votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguere da ogni altro candidato.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e

cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima.

Le preferenze per i candidati compreso in altre liste è nulla.

Se l'elettore non abbia indicato alcuno contrassegno di lista ma abbia scritto la preferenza per candidati compresi nella lista medesima, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartengono i candidati indicati.

Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza al numero dei candidati compresi nella lista votata. Rimangono valide le prime.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purchè siano comprese nello spazio sotto il contrassegno della lista votata.

#### Art. 23

Se l'elettore non vota entro la cabina, il Presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarando la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatogli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" apponendo la sua firma.

Il Presidente deve sostituire la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra prelevata dal pacco delle schede medesime.

#### Art. 24

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati i 2/3 dei delegati spettanti alla sezione.

Alle altre liste della medesima sezione che hanno ottenuto voti è assegnato il residuo terzo suddiviso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista.

Sono eletti all'interno di ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti

preferenziali.

Nell'ipotesi di più liste che abbiano conseguito pari numero di voti sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fra le liste con pari numero di voti.

Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista dei candidati, gli elettori potranno dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata. In questo caso, in deroga al precedente quarto comma, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti calcolandosi a tale fine i voti preferenziali e i voti di lista che si aggiungono ai primi.

Nell'ipotesi del quarto, quinto e sesto comma del presente articolo, in caso di parità di voti tra i candidati risulterà eletto il più anziano di età.

#### Art. 25

Dopo che gli elettori abbiano votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.

Le schede non utilizzate, previo riscontro, saranno raccolte in una busta o chiuse in un pacco che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura da tutti i membri del seggio.

Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco di seggio degli aventi diritto al voto, il Presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.

Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l'urna e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde a quello dei votanti.

Il Presidente accerta che la differenza fra il numero di schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.

Il Presidente ripone, quindi, le schede nell'urna e procede allo spoglio dei voti, estraendole una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato. Contemporaneamente gli scrutatori, insieme con il segretario, prenderanno nota nei prospetti forniti dal Consorzio del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

#### Art. 26

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

#### Art. 27

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengono fogli già predisposti. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte.

#### Art. 28

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di scrutinio e le decisioni stesse debbono essere riportate nel verbale.

#### Art. 29

Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere riposte in una busta che verrà sigillata e firmata nei lembi di chiusura da almeno due membri del seggio.

#### Art. 30

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare (secondo lo schema predisposto dal Consorzio) che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati dalle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio.

#### Art. 31

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale. L'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

#### Art. 32

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il seggio provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste o plichi, così distinti:

- 1) schede contenenti voti validi ed una copia dei prospetti di scrutinio;
- 2) schede corrispondenti ai voti contestati e le carte relative ai reclami;
- 3) schede corrispondenti ai voti nulli;
- 4) schede deteriorate;
- 5) verbale e tutti gli altri atti e documenti;
- 6) il materiale residuo.

Su ciascuna busta o plico sarà indicato il conte-

nuto, il seggio, le firme del presidente e degli scrittori, tutti i plichi saranno consegnati ad un incaricato della commissione elettorale di cui all'art. 16) e della consegna sarà data ricevuta.

La Commissione elettorale, sulla base dei verbali di scrutinio dei singoli seggi, procede nelle predisposizione di un quadro parziale riportante i risultati dell'elezione. Quindi consegna tale elaborato, nonché tutto il materiale elettorale di cui al secondo comma che precede, al Presidente del Consorzio o a un funzionamento dallo stesso delegato per i successivi adempimenti.

#### Art. 33

I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati all'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Puglia entro 8 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni.

Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo alla Deputazione amministrativa, da depositarsi, entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del consorzio.

La Deputazione amministrativa, non oltre 20 giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle elezioni e i nominati degli eletti.

I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati all'Assessorato Regionale all'Agricoltura. Gli eventuali ricorsi avverso gli anzidetti risultati devono essere depositati presso la Presidenza della Giunta Regionale di Puglia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

#### Art. 34

Nel caso di rinuncia degli eletti la Deputazione Amministrativa procederà alla proclamazione integrativa del subentrante ai sensi del 3° comma dell'art. 46.

### Sezione II Consiglio dei Delegati

#### Art. 35

Il Consiglio dei Delegati è costituito da 48 componenti, di cui 10 eletti al termine della precedente sezione e da otto membri di diritto nominati ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 54/80, di cui n. 2 in rappresentanza delle Comunità Montane

della Murgia Nord Occidentale e della Murgia Sud Orientale, n. 2 in rappresentanza della provincia di Bari e Taranto, n. 4 quali espressioni dei Comuni più rappresentativi del comprensorio o, ove dovessero costituirsi, delle aree metropolitane o di nuove province.

I membri di diritto sono nominati dal Consiglio regionale su designazione degli Enti interessati.

Trascorsi 60 giorni dalla data delle elezioni consortili il Consiglio dei delegati è validamente costituito anche se non sono stati designati i membri di diritto, nonché il delegato nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 30 L.R. 54/80.

Il delegato regionale fa parte del Consiglio dei delegati e della Deputazione Amministrativa con voto deliberativo e non è computato nei limiti previsti per i componenti di diritto.

#### Art. 36

Il Consiglio dei Delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I membri elettivi del Consiglio dei Delegati, che per qualsiasi causa cessino dalla carica, sono sostituiti di diritto dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della sezione di appartenenza.

#### Art. 37

Spetta al Consiglio:

a) nominare tra i membri elettivi il Presidente e, tra tutti i suoi membri effettivi e di diritto, gli altri componenti la Deputazione, rispettando la proporzione tra membri elettivi e di diritto stabilita dall'art. 23 della L. Regione Puglia 54/80. Fra i membri della Deputazione Amministrativa il Consiglio elegge quindi due Vice Presidenti;

b) eleggere il Collegio dei revisori dei conti e fissarne gli emolumenti;

c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea;

d) esprimere i pareri previsti dall'art. 62 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933 e dall'art. 4 della L.R. Puglia 54/80, nonché formulare le relative proposte;

e) adottare lo statuto e l'eventuali modifiche dello stesso;

f) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul regolamento organico e disciplinante dei dipendenti;

g) deliberare sul piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e sui progetti di massima delle opere che non siano comprese nel piano stes-

so;

h) deliberare sui programmi di attività del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;

i) deliberare ai sensi dell'art. 14 della L.R. 54/80 sui criteri relativi all'esecuzione e alla manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario, anche comuni e più fondi, e sulle relative operazioni di finanziamento quando tali opere sono eseguite dal Consorzio;

l) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto a carico della proprietà consorziata;

m) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio sempre che non possa provvedersi attingendo ai fondi di riserva;

n) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;

o) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art. 41 lett. l);

p) deliberare sul servizio di esattoria, tesoreria e cassa;

q) deliberare la partecipazione, con reperibilità limitata, aventi società od associazioni, che comunque presentino interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;

r) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;

s) deliberare, con riguardo al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modifica ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;

t) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi il compito di coordinare e riferire in sede consultiva su materie di sua competenza;

u) redigere, allo scadere del proprio mandato una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno 30 giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;

v) decidere sulle opposizioni proposte attraverso le proprie deliberazioni;

z) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione.

Il Consiglio attribuisce il compito di Segretario degli organi deliberanti, per un periodo di tempo

non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente del Consorzio, con funzioni non inferiori a quelle direttive, salvo che tale deliberazione non sia già stata prevista dal regolamento organico; in tal caso le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato cui tali funzioni sono conferite dal regolamento stesso.

#### Art. 38

Il Consiglio dei delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione della Deputazione, non meno di due volte all'anno.

Deve altresì essere convocato quanto se ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati incaricati mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare o, su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 61 penultimo comma.

Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Consiglieri 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma sino a 3 giorni prima della data della riunione.

Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei delegati.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione telegrafica ai delegati 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora lo richieda un terzo dei presenti, ogni deliberazione su nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo, aggiornando la seduta in atto.

#### Art. 39

La riunione di insediamento del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente uscente ed è presieduta dal consigliere che ha avuto il maggior numero di voti nelle elezioni. In caso di parità di voti, presiede il consigliere più anziano di età.

Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida della elezione dei consiglieri.

#### Sezione III

#### Deputazione Amministrativa



## Art. 40

La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente del Consorzio e da 6 altri membri a termini dell'art. 37 tra i quali i due Vice Presidenti.

I membri di diritto sono in aumento di n. 1. Il delegato regionale in seno alla Deputazione è nominato in eccedenza alle proporzioni previste tra membri elettivi e di diritto.

## Art. 41

Spetta alla Deputazione:

a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei delegati;

b) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;

c) effettuare la suddivisione in 3 sezioni degli aventi diritto al voto a secondo del diverso carico contributivo, determinando per ciascuna sezione il numero dei delegati sul totale da eleggere, nonché il numero dei presentatori di lista nella misura non inferiore a 2% degli aventi diritto al voto di ogni sezione;

d) nominare i componenti dei seggi, e della Commissione elettorale;

e) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti alla Autorità Giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;

f) sottoporre all'approvazione del Consiglio lo Statuto e sue modifiche, i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico disciplinare dei dipendenti predisposti dalla Presidenza;

g) provvedere alla costituzione, modificazione, risoluzione e gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;

h) sottoporre all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni che dovranno altresì illustrare l'attività consortile; disporre gli storni resisi necessari dei fondi di riserva;

i) deliberare sui ruoli di contribuzione sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo, approvati dal Consiglio;

l) deliberare, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione, impegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di enti e di privati, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;

m) deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande di concessione;

n) deliberare i sistemi per l'esecuzione dei lavori, per l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento dei servizi;

o) deliberare sull'affidamento dei lavori e delle forniture;

p) deliberare sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili salvo il disposto del successivo art. 44 punto m), sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle concessioni di godimento temporaneo dei beni immobili;

q) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee;

r) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione e alla alienazione di diritti reali immobiliari;

s) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali, alla conservazione e aggiornamento del catasto consorziale;

t) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni e avverso i provvedimenti adottati dal Presidente di cui al successivo art. 44);

u) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e i nominativi degli eletti;

v) provvedere nelle materie che siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali - sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei delegati - dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva;

z) affidare ai singoli componenti o a <Commissioni costituite nel suo interno il compito di studiare problemi e dare pareri su argomenti specifici.

## Art. 42

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla sua riunione immediatamente successiva.

Il Consiglio dei Delegati, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Deputazione, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

## Art. 43

La Deputazione viene convocata non meno di 6

volte all'anno di iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi terzi componenti ne faccia scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Deputazione avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Deputati almeno 6 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la comunicazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di 2 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai deputati almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei deputati, almeno un giorno prima dell'adunanza.

#### Sezione IV

#### Presidente - Vice Presidenti

#### Art. 44

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio:

a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinare materie, la Direzione del Consorzio;

b) firma i ruoli di contribuzione e le delegazioni sui contributi consortili;

c) convoca e presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione Amministrativa;

d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;

e) ordina i pagamenti e le riscossioni;

f) presiede o delega uno dei Vice Presidenti o un componente la Deputazione o un componente esterno al Consiglio dei Delegati ed alla Deputazione, competente nella specifica materia, alle gare o alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture;

g) denuncia le infrazioni alle norme di pulizia idraulica e di bonifica;

h) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione, sulle materie di competenza della Deputazione stessa escluse quelle indicate all'art. 41, lett. z) e all'art. 42.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione nella riunione immediatamente successiva.

i) deliberare, nel limite di spesa di importo inferiore a 10.000.000, l'affidamento dei lavori e delle forniture nonché l'acquisto e le alienazioni di beni mobili.

l) disporre gli sgravi contributivi e la correzione dell'impostazione a ruolo.

#### Art. 45

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.

I Vice Presidenti, congiuntamente con il Presidente, su iniziativa di quest'ultimo, insieme al Direttore Generale costituiscono un Comitato che può trattare i seguenti argomenti:

1) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni che dovranno altresì illustrare l'attività consortile, da sottoporre all'esame della deputazione;

2) predisporre lo statuto, i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il Regolamento Organico e disciplinare dei dipendenti e loro modifiche o integrazioni, da sottoporre all'esame della Deputazione;

3) predisporre i programmi di attività annuali e pluriennali;

4) predisporre i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e dei beni consorziali;

5) predisporre la relazione tecnico-economico e finanziario sull'attività svolta di cui all'art. 37 lett. u) da sottoporre all'approvazione del Consiglio tramite la Deputazione Amministrativa;

6) coordinare e sovrintendere alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale;

7) esaminare preliminarmente i progetti di massima delle opere che non siano compresi nel piano generale;

8) curare la proposta di individuazione dei criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziate;

9) predisporre gli ordini del giorno delle riunioni della Deputazione Amministrativa e del Consiglio dei Delegati;

Il Comitato potrà essere assistito, su richiesta del Presidente, dei Dirigenti competenti per materia, e potrà avvalersi di esperti esterni per specifici argomenti.

#### Sezione V

#### Disposizioni Comuni

volte all'anno di iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi terzi componenti ne faccia scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Deputazione avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Deputati almeno 6 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la comunicazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di 2 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai deputati almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei deputati, almeno un giorno prima dell'adunanza.

#### Sezione IV Presidente - Vice Presidenti

##### Art. 44

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio:

a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinare materie, la Direzione del Consorzio;

b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consorziali;

c) convoca e presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione Amministrativa;

d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;

e) ordina i pagamenti e le riscossioni;

f) presiede o delega uno dei Vice Presidenti o un componente la Deputazione o un componente esterno al Consiglio dei Delegati ed alla Deputazione, competente nella specifica materia, alle gare o alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture;

g) denuncia le infrazioni alle norme di pulizia idraulica e di bonifica;

h) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione, sulle materie di competenza della Deputazione stessa escluse quelle indicate all'art. 41, lett. z) e all'art. 42.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione nella riunione immediatamente successiva.

i) deliberare, nel limite di spesa di importo inferiore a 10.000.000, l'affidamento dei lavori e delle forniture nonché l'acquisto e le alienazioni di beni mobili.

l) disporre gli sgravi contributivi e la correzione dell'impostazione a ruolo.

##### Art. 45

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.

I Vice Presidenti, congiuntamente con il Presidente, su iniziativa di quest'ultimo, insieme al Direttore Generale costituiscono un Comitato che può trattare i seguenti argomenti:

1) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni che dovranno altresì illustrare l'attività consorziale, da sottoporre all'esame della deputazione;

2) predisporre lo statuto, i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il Regolamento Organico e disciplinare dei dipendenti e loro modifiche o integrazioni, da sottoporre all'esame della Deputazione;

3) predisporre i programmi di attività annuali e pluriennali;

4) predisporre i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e dei beni consorziali;

5) predisporre la relazione tecnico-economico e finanziario sull'attività svolta di cui all'art. 37 lett. u) da sottoporre all'approvazione del Consiglio tramite la Deputazione Amministrativa;

6) coordinare e sovraintendere alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale;

7) esaminare preliminarmente i progetti di massima delle opere che non siano compresi nel piano generale;

8) curare la proposta di individuazione dei criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;

9) predisporre gli ordini del giorno delle riunioni della Deputazione Amministrativa e del Consiglio dei Delegati;

Il Comitato potrà essere assistito, su richiesta del Presidente, dei Dirigenti competenti per materia, e potrà avvalersi di esperti esterni per specifici argomenti.

#### Sezione V Disposizioni Comuni

## Art. 46

L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata, entro 8 giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali, con raccomandata con r.r. entro 3 giorni dalla data di proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione a delegato od alle altre cariche consorziali.

In difetto di accettazione della carica di delegato entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista nell'ambito della sezione di appartenenza.

Anche in tale ipotesi si applicano i commi I o II del presente articolo ed il termine di cui al II comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa di cui all'art. 34 o dalla data di scadenza del termine per la accettazione.

Qualora la sostituzione del rinunciario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme di cui al II comma dell'art. 36 e dell'art. 51.

L'accettazione della carica di Presidente, Vice Presidente e componente la Deputazione può essere manifestata al Consiglio subito dopo la elezione nella stessa riunione in cui si è proceduto alla votazione e viene inserita a verbale.

In caso di mancata accettazione espressa a termini di cui al precedente comma ovvero secondo le disposizioni di cui al I comma del presente articolo il Consiglio dei Delegati procederà per le cariche non accettate a nuova elezione.

## Art. 47

I componenti gli Organi del Consorzio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il quinquennio che corre per tutti gli organi dalla data della proclamazione dei delegati eletti da parte della Deputazione Amministrativa.

Le elezioni del Consiglio potranno avere luogo dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

La scadenza delle cariche si verifica di norma al 31 dicembre successivo alla data di compimento del quinquennio.

## Art. 48

I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.

Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 46.

Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 46, gli Organi cessati per la scadenza del termine rimangono investiti dalla gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

In tal caso i componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 46.

## Art. 49

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.

Le dimissioni dalle cariche di Presidente e componenti la Deputazione Amministrativa hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

Per quanto specificatamente le dimissioni della carica di delegato, queste hanno invece effetto immediato, salvo che in conseguenza di esse il numero dei componenti il Consiglio dei Delegati scenda al di sotto dei due terzi, nel qual caso si applica il disposto del comma precedente.

## Art. 50

La decadenza delle cariche si verifica quando successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.

Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipano per tre volte consecutive alla riunione del Consiglio e della Deputazione, nonchè coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 55.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

La cessazione della qualità di rappresentante di cui al precedente art. 6 produce la perdita della carica di delegato.

La cessazione della carica di delegato comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

## Art. 51

Quando il Presidente, i Vice Presidenti o alcuno dei componenti la Deputazione Amministrativa cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve es-

sere convocato di norma entro un mese il Consiglio dei Delegati per provvedere alla loro sostituzione.

Nel caso che il numero dei componenti elettivi del Consiglio dei Delegati risulti ridotto a meno della metà, dovrà essere convocata entro tre mesi l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Fino all'espletamento delle nuove elezioni il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.

#### Art. 52

Per la partecipazione alle sedute del Consiglio e della Deputazione Amministrativa sono rimborsate le spese di viaggio e ogni altra spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Il Consiglio può deliberare la corresponsione ai componenti gli organi di un gettone di presenza di cui deve determinare l'ammontare.

Il Consiglio può inoltre decidere di corrispondere eventuali ulteriori emolumenti a coloro che sono investiti delle cariche consorziali.

#### Art. 53

Le adunanze del Consiglio e della Deputazione Amministrativa, sono valide con la presenza della maggioranza dei Delegati in carica tra cui il Presidente o almeno uno dei Vice Presidenti.

Il Consiglio dei delegati, in assenza del Presidente e dei Vice Presidenti elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

#### Art. 54

Il Direttore del Consorzio partecipa alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con un voto consultivo.

Nel caso che si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il direttore o il segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal direttore ovvero, se si assentano sia il direttore che il segretario, dal delegato o dal deputato più giovane presente.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute degli organi altri funzionari del Consorzio od estranei, perchè forniscano chiarimenti su determinati problemi. Partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo un rappresentante dei dipendenti del Consorzio, nominato in apposita assemblea convocata dal Presidente del Consorzio.

#### Art. 55

Il Consigliere o il componente la Deputazione Amministrativa che in merito all'oggetto di una de-

terminata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri delegati o deputati ed assentarsi temporaneamente dalla riunione ovvero astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza di tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni oltre che la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

#### Art. 56

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernente persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la partita, prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

In tal caso per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.

Coloro che si astengono dalle votazioni in adempimento dell'obbligo di cui al I comma dell'art. 55 non vengono considerati nè ai fini della determinazione del numero dei presenti nè ai fini del computo dei voti.

#### Art. 57

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e in quella sede ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonchè l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario nonchè degli eventuali scrutatori.

## Art. 58

Le deliberazioni degli Organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per 3 giorni consecutivi non oltre il 20° giorno successivo alla data della loro adozione. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione devono essere tenuti per 2 giorni successivi a quelli di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione.

Si pubblicano soltanto le deliberazioni (disposizione e motivazione) senza il riassunto della discussione. Le deliberazioni possono essere pubblicate anche separatamente, purchè entro i limiti prescritti.

## Art. 59

Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro 10 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata con r.r. entro 6 giorni.

L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

## Art. 60

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni e tutti gli atti rientranti fra le categorie individuate dal Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso di documenti amministrativi di cui alla legge 7-8-90 n. 241 e successive integrazioni e modifiche espressamente predisposte dal Consorzio.

## Sezione VI

*Collegio dei Revisori dei Conti*

## Art. 61

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Consiglio dei Delegati anche tra soggetti non consorziati. Almeno due dei membri effettivi dovranno esser scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori

dei Conti.

La Giunta Regionale, prima dell'elezione del collegio, può designare, fra persone particolarmente esperte nella materia, uno dei membri effettivi, cui spetterà la presidenza del Collegio.

In mancanza di designazione da parte della Giunta Regionale, il Presidente del Collegio deve essere scelto fra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti.

Sono causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 14 del presente statuto ad esclusione della lettera f) di esso. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio dei delegati e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il 4° grado.

I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Di norma la data di nomina del Collegio e la scadenza dovrà coincidere con quelle degli altri Organi di Amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei Conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo e sul consuntivo;
- c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.

I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le modalità di cui al comma I del presente articolo, alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del prov-

vedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei revisori accetti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla Deputazione Amministrativa, la immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.

Ai revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio dei delegati all'atto della loro elezione.

#### Sezione VII Amministrazione

##### Art. 62

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il Bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### Sezione VIII Riparto della contribuzione

##### Art. 63

Le spese a carico della proprietà consorziata per il funzionamento del Consorzio, per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica nonché quelle necessarie per l'espletamento di tutte le altre finalità istituzionali del Consorzio sono ripartite - a bonifica ultimata - in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, per effetto dell'attività consorziale, sulla base di apposito piano di classifica.

Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

Le deliberazioni di approvazione dei piani di classifica provvisoria e di quelli definitivi devono essere depositate, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale, presso l'Assessorato all'Agricoltura. Dell'avvenuta deposito deve essere data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel foglio annunci

legali della Provincia o delle Province interessate.

Contro le predette deliberazioni è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro i termini di 30 giorni dalla data dell'avviso di cui a precedente comma.

##### Art. 64

I ruoli dei contributi a carico dei consorziati, re si esecutivi ai sensi di legge, saranno successivamente consegnati all'Esattore nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette.

Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazioni dell'iscrizione.

Il ricorso deve essere proposto alla Deputazione Amministrativa entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia la Deputazione amministrativa ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

##### Art. 65

La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

##### Art. 66

Il servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato a un Istituto bancario secondo le procedure stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### Sezione IX Personale

##### Art. 67

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati in applicazione Contratti Collettivi di Lavoro in vigore e, successivamente, da quelli stipulati.


Allo stesso, ove applicabili, si estendono le norme di cui alla Legge 241/90.

#### Sezione X Disposizioni finali e transitorie

##### Art. 68

In attesa del piano di classifica provvisorio, ciascun consorzio provvederà a contribuire alle spese in ragione di superficie o sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

CONSORZIO DI BONIFICA  
"TERRE D'APULIA"



— LIMITE COMPENSORIO



## REGIONE DELLA PUGLIA

Estratto dalle Deliberazioni del Consiglio Regionale

Adunanza del 21 Dicembre 1993

N. 697 Reg. deliberazioni

Oggetto: *"Delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Apulo Lucano n. 23 del 30-6-1993 Scissione e regionalizzazione del comprensorio consortile ricadente in Basilicata. Legge Regione Basilicata n. 18/90. Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1830 del 14-6-1993. Approvazione modifiche al Regolamento organico del personale"*.

L'anno millenovecentonovantatre il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica si è riunito il

## CONSIGLIO REGIONALE

## OMISSIS

A relazione del Sig. Vice Presidente di turno, cons. Strazzeri (si è allontanato il Presidente Convertino), il quale informa l'Assemblea che tredicesimo argomento in discussione è la delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Apulo Lucano n. 23 del 30-6-1993 "Scissione e regionalizzazione del comprensorio consortile ricadente in Basilicata. Legge Regione Basilicata n. 18/90. delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1830 del 14-6-1993. Approvazione modifiche al Regolamento organico del personale".

Dà la parola al relatore, cons. Aprile, il quale comunica che la II Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul provvedimento di che trattasi.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione del cons. Aprile;
- Preso atto del parere favorevole della II Commissione consiliare;
- Visto l'art. 35, I comma, della L.R. n. 54/80;
- A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo Misto (è assente dall'Aula il Gruppo MSI), espressi e accertati per alzata di mano,

## DELIBERA

di approvare, così come approva, la delibera del

Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica Apulo Lucano n. 23 del 30-6-1993, recante in oggetto "Scissione e regionalizzazione del comprensorio consortile ricadente in Basilicata. Legge Regione Basilicata n. 18/90. Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1830 del 14-6-1993. Approvazione modifiche al Regolamento organico del personale", allegata al presente provvedimento e esso facente parte integrante.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Seduta del 30 giugno 1993  
n. 23 verb. 5/93 prot. 5740

Oggetto: *Scissione e regionalizzazione del comprensorio consortile ricadente in Basilicata. Legge Regione Basilicata n. 18/90. Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1830 del 14-6-93. Approvazione modifiche al regolamento organico del personale.*

## IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Premesso che la Regione Basilicata con L.R. 18/90 ha disposto la scissione e regionalizzazione del comprensorio di questo Consorzio ricadente detta Regione che andrà a far parte del nuovo Consorzio denominato del "Vulture e Alto Bradano";

Che, al fine di promuovere e definire le necessarie intese tra le due Regioni rivolte alla formulazione del piano di riparto del patrimonio, del personale interessato e degli altri rapporti giuridici così come previsto dal 2° comma dell'art. 1 della Legge Regione Basilicata n. 18/90, è stato costituito con delibera di Giunta Regione Basilicata 1954 del 3-4-1991 apposito gruppo di lavoro, al quale hanno fatto parte anche funzionari del Consorzio;

Che con delibera n. 8438 del 21-12-92 la Giunta Regionale della Basilicata ha approvato le proposte di intesa formulate dal gruppo di lavoro su citato;

Che tali proposte sono state successivamente trasmesse al Presidente della Regione Puglia, la formalizzazione delle intese rivolte alla scissione di cui trattasi ai sensi del D.P.R. 616/77 art. 7

Che la Regione Puglia con D.G. n. 1830 del 6-1993, nel far proprio il documento presentato suindicato gruppo di lavoro, ha invitato il Consorzio a voler predisporre le conseguenti modifiche al Regolamento Organico del Personale entro 30 giorni dalla data del citato provvedimento;

Vista la delibera di Deputazione Amm.va n. 131/93 con cui è stato proposto lo schema del nuovo Regolamento Organico approntato in relazione alle disposizioni di cui alla Legge Regione Basilicata n. 18/90 e alla delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1830 del 14-6-93, sulla base della relazione predisposta dal Direttore del Servizio Amministrativo, fatta propria dalla Deputazione Amm.va con pari atto deliberativo;

Ritenuto che le suddette variazioni sono conformi alle proposizioni legislative e deliberative formulate dalle Regioni Puglia e Basilicata;

Visto l'art. 37 lett. f) dello Statuto consortile;

All'unanimità

**DELIBERA**

5/93 - 23

1) La premessa fa parte integrante del presente deliberato.

2) Approvare, ai sensi dell'art. 37 lett. f) lo schema del testo del nuovo Regolamento Organico del Personale proposto dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 131/93, in riferimento alle disposizioni di cui alla L. Regione Basilicata n. 18/90 e alla D.G. Regione Puglia n. 1830 del 14-6-93.

3) Trasmettere gli atti di cui al punto 2) che precede agli Organi tutori competenti per i provvedimenti di controllo di cui agli artt. 33 e 35 della Legge Regione Puglia n. 54/80.

Bari, 30 giugno 1993

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto dott. Andrea Cignarelli nella qualità di Segretario certifica che i soprascritti deliberati sono stati affissi e pubblicati all'albo consortile dal giorno 14-7-93 al 16-7-93 e avverso agli stessi non sono state prodotte opposizioni o reclami.

Bari, 19 luglio 1993

Il Direttore Generale  
dott. Andrea Cignarelli

**CONSORZIO DI BONIFICA APULO LUCANO  
BARI**

Verb. n. 5/93

**CONSIGLIO DEI DELEGATI**

L'anno 1993 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 10,00 in 1ª convocazione in Bari, presso l'Assessorato Agricoltura e Foreste - Lungomare N. Sauro Bari -, si è riunito in sessione ordinaria, a seguito di avviso diramato dal Presidente con nota

prot. 5471 del 21-6-1993, il Consiglio dei Delegati:

Procedutosi all'appello risultano:

**Presenti:**

Accetta Giuseppe, Bucci Umberto, Campobasso Giovanni, Carretta Raffaele, Casareale Giuseppe, Ciccolella Vincenzo, D'Onghia Gianvito, Di Liso Nicola, Di Benedetto Michele, Farinola Nicoletta, Gattulli Vitantonio, Lavallo Marcello, Lobascio Michele, Lorusso Giovanni, Losito Riccardo, Maino Antonio, Mazzarelli Mauro, Pastore Bovio Sergio, Piancone Giuseppe, Prota Michele, Ragone Giovanni, Rosato Erminio, Schiavone Carlo, Schittulli Angelo, Siculo Gennaro, Silvestris Salvatore, Sonnessa Antonio, Stillavati Giuseppe, Vitale Alfonso.

**Assenti:**

Antonacci Sebastiano, Barbangelo Nicola Rocco, Berloco Pasquale, Cagnetta Damiano, Camerino Antonio, Cassano Bianco, Cotturri M. Antonio, De Nigris Giovanni, Didonna Pietro, Figliolia Tommaso, Giannico Pietro, Labarile Erasmo, Lagrasta Mario, Lograno Antonio, Marchio Ernesto, Marrone Giuseppe, Minutiello Vittorio, Nigro Giuseppe, Petruzzella Angelo, Quarato Paolo.

- Rappresentante del Personale: dott. Gallodoro Antonio (Pres.)
- Delegati Regione Basilicata: dott. Claps Francesco (Pres.); geom. Ruggiero Antonio (Pres.)
- Delegato Provincia di Bari: cav. Antonacci Pietrantonio (Ass.)
- Delegato Comunità Montana Alto Bradano: sig. D'Acunti Armando Franco (Pres.)
- Delegato Comunità Montana del Vulture: sig. Grimolizzi Giuseppe (Ass.)
- Delegato Provincia di Potenza: sig. Grieco Giuseppe (Ass.)
- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Scivittaro Luciano (Pres.)
- Revisori dei Conti: geom. Barnaba Francesco (Pres.); sig. Lassandro Michele (Pres.)

**CONSORZIO DI BONIFICA  
"TERRE D'APULIA"**

**REGOLAMENTO ORGANICO  
DEL PERSONALE**

**TITOLO I**

*Struttura dell'Ente ed articolazione organizzativa*

**Art. 1**

*Natura giuridica dell'Ente*

Il Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia", già Consorzio della Fossa Premurgiana, costituito con D.P.R. 24-2-1948 n. 6948, nonché Consorzio di Bonifica Apulo Lucano costituito con delibera del Consiglio Regionale della Regione Puglia n. 208 del 21 dicembre 1981, è Ente pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. n. 215 del 13-2-1933, e della Legge Regione Puglia del 23-5-1980 n. 54, ed ha sede legale in Bari.

#### Art. 2

##### *Sfera di applicazione*

Il presente Regolamento disciplina la struttura organizzativa dell'Ente ed il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti con relative mansioni e qualifiche, in relazione alle proprie finalità istituzionali.

#### Art. 3

##### *Ordinamento consortile*

L'ordinamento consortile prevede essenzialmente due fondamentali strutture: una centrale burocratica e un'altra gestionale-operativa.

La struttura centrale individua il momento decisionale-burocratico dell'Ente e si articola nei Servizi di cui all'art. 4.

La struttura periferica individua il momento operativo-funzionale del Consorzio, dipendente gerarchicamente dalla Vice Direzione e si articola nei Servizi di cui all'art. 4.

La struttura periferica individua il momento operativo-funzionale del Consorzio, dipende gerarchicamente dalla Vice Direzione e si articola nei seguenti settori:

- Settore Ofanto
- Settore Bradano
- Settore Murgia Nord Occidentale
- Settore Murgia Sud Orientale (Barese)
- Settore Murgia Sud Orientale (Tarantina)
- Settore Litorale.

Dipende altresì direttamente dalla Direzione Generale il Settore Legale e di Consulenza Generale Amministrativa.

#### Art. 4

##### *Struttura Centrale Articolazione dei servizi*

Servizio Amministrativo

- Ufficio Affari Generali e Riservati
  - Ufficio Contratti
  - Ufficio Personale
  - Ufficio Segreteria Organi di Amministrazione
- Servizio Ragioneria
- Ufficio Bilanci

- Ufficio Contabilità Generale

- Ufficio Economato

- Ufficio Iva e tributi

Servizio Acquedotti Rurali

- Ufficio Amministrativo

- Ufficio Tecnico

- Ufficio Esercizio e Manutenzione

Servizio Agrario-Forestale

- Ufficio Bonifica Montana Comprensori

Nord-Occidentale

- Ufficio Bonifica Montana Comprensori

Sud-Orientale

- Ufficio Assistenza ai Consorziati

- Ufficio Attività Dimostrative e di Sperimentazione

- Ufficio Irrigazione Valle Ofanto (Zone Pugliese)

- Ufficio Irrigazione Nord-Barese

- Ufficio Irrigazione Sud-Barese

Servizio Tecnico

- Ufficio Sistemazioni Idrauliche Opere Edili Stradali

- Ufficio Opere Irrigue I

- Ufficio Opere Irrigue II

- Ufficio Lavori Vari e Manutenzione

- Ufficio Espropri

Servizio Invasi, Traverse e Grandi Derivazioni

- Ufficio Progettazioni

- Ufficio Manutenzioni

Centro Studi e Programmi

- Ufficio Programmazione e Studi

- Ufficio Organizzazione Sistemi Informativi

- Ufficio Catasto e Contributi

- Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni

#### Art. 5

##### *Servizio Amministrativo*

Il Servizio Amministrativo è strutturato negli Uffici di seguito elencati:

*Ufficio Affari Generali e Riservati*

- Adempimenti relativi alle elezioni consortili
- Affari Riservati
- Adempimenti relativi alla partecipazione del Consorzio a Mostre, Convegni, Visite e Viaggi
- Segreteria delle Commissioni Consiliari Permanenti
- Collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico
- Espletamento di procedure di pubblici corsi
- Archivio e protocollo generale

- Raccolte Gazzette Ufficiali della Repubblica.  
Bollettini Ufficiali della Regione Puglia

#### *Ufficio Contratti*

- Gestione amministrativa dei lavori concessi dalla Regione Puglia, dal Ministero Agricoltura e Foreste, dalle Comunità Montane e da altri eventuali Enti, nonchè di quelli eseguiti con spesa a carico della proprietà.

- Tenuta del repertorio degli atti contrattuali.  
- Predisposizione e registrazione dei contratti e di altri atti.

- Bollatura e vidimazione dei registri obbligatori

- Controllo e definizione della gestione amministrativa dei lavori con tutti gli Enti concedenti (stati di avanzamento, sospensioni, collaudi, liquidazioni finali)

- Gare d'appalto, contratti relativi, cottimi fiduciari, atti di trattativa privata.

#### *Ufficio Personale*

- Gestione del personale: stato giuridico, trattamento economico, adempimenti contributivi ed assicurativi

- Adempimenti di fine rapporto
- Relazioni industriali
- Missioni e trasferte
- Provvedimenti disciplinari
- Gestione autisti e commessi

#### *Ufficio Segreteria Organi di Amministrazione*

- Adempimenti relativi alla convocazione degli Organi di Amministrazione

- Ausilio al Direttore Generale nella verbalizzazione delle sedute degli Organi di Amministrazione

- Adempimenti relativi alla formalizzazione dei provvedimenti amministrativi

- Adempimenti successivi alla formazione degli stessi

- Rapporti con gli Organi di controllo
- Notifica agli Uffici degli atti esecutivi
- Rilascio copie di atti
- Controllo e liquidazione delle parcelle professionali.

#### Art. 6

#### *Servizio Ragioneria*

Il Servizio Ragioneria è strutturato negli Uffici seguito elencati:

#### *Ufficio Bilanci*

- Bilancio Preventivo e Consuntivo

- Gestione dei ruoli di contribuzione ordinaria, straordinaria ed irrigua

- Pratiche di ricorso al mercato finanziario

- Gestione dei mutui

- Gestione del rapporto di tesoreria e di ricevitoria unica

#### *Ufficio di Contabilità Generale*

- Tenuta delle scritture contabili obbligatorie: libro-giornale mastro, impegni ed accertamenti

- Mastro entrate ed uscite

- Mandati e reversali

- Tenuta schede lavori

- Rapporti col Collegio dei Revisori dei Conti

- Compilazione della certificazione annuale dei compensi corrispondenti a terzi di intesa con l'Ufficio Iva e tributi vari.

#### *Ufficio Economato*

- Gestione minute spese

- Adempimenti acquisto di arredi, di mobili, macchine ed attrezzature d'ufficio

- Tenuta schedario fornitori

- Gestione spese riscaldamento e condominio

- Gestione parco autovetture ed automezzi

- Aggiornamento e tenuta della situazione patrimoniale consortile

- Tenuta inventario beni mobili e immobili

- Gestione Cassa centrale

- Gestione dei beni consortili

- Riscontro e rendicontazione dei fondi Cassa degli Uffici periferici

- Vigilanza sugli adempimenti contrattuali per la pulizia degli Uffici consortili

- Polizze assicurative sugli automezzi e sugli immobili

#### *Ufficio Iva e tributi vari*

- Annotazione cronologica fatture in arrivo

- Tenuta dei fascicoli istituiti per ciascun tributo diretto ed indiretto. Relativi aggiornamenti con circolari ministeriali ed indirizzi giurisprudenziali. Presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e procedure relative (compresa la redazione)

- Tenuta dei registri fiscali obbligatori (registro Iva, etc.)

- Concessioni amministrative nell'ambito delle Borgate Rurali nonchè determinazioni di canoni di affittanza e loro aggiornamenti per manufatti di proprietà consortile e demaniale

- Collaborazione con l'Ufficio Economato per la tenuta e costante aggiornamento dell'inventario dei beni mobili

- Adempimenti di Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti
- Tenuta e gestione del Catasto dei beni immobili consortili.

## Art. 7

*Servizio Acquedotti Rurali*

Il Servizio Acquedotti Rurali è strutturato negli Uffici di seguito elencati:

*Ufficio Amministrativo*

- Derivazioni, concessioni, ruoli di utenze
- Adempimenti relativi alla riscossione dei canoni
- Tutti quegli adempimenti amministrativi che discendono dall'attività propria degli acquedotti (esercizio, manutenzione, infittimenti, ecc.)
- Redazione del documento previsionale e consuntivo di spesa

*Ufficio Tecnico*

- Progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori di competenza in osservanza alle norme legislative e regolamentari vigenti
- Analisi per il controllo delle acque

*Ufficio esercizio e manutenzione*

- Manutenzione e sorveglianza delle opere di competenza
- Esercizio e distribuzione e relative incombenze

Il Consiglio dei Delegati, sentite le OO.SS., può istituire recapiti nel Servizio Acquedotti, nell'ambito del comprensorio consortile.

In attesa che gli Acquedotti Rurali della Murgia e dei territori lucani contermini raggiungano la funzionalità di regime, si farà ricorso, in presenza di ulteriori necessità organiche di personale, alla stipula di profili convenzionali con soggetti pubblici o privati.

Il Servizio Acquedotti Rurali raggiunto il ritmo di regime, sarà dotato di autonoma pianta organica.

## Art. 8

*Servizio Agrario-Forestale*

Il Servizio Agrario-Forestale è strutturato negli Uffici di seguito elencati:

*Ufficio Bonifica Comprensorio Nord-Occidentale**Ufficio Bonifica Montana Comprensorio Sud-Orientale*

Le zone territoriali di competenza di detti Uffici sono stabilite dal Consiglio dei Delegati.

- Rapporti con la Comunità Montana
- Pianificazioni settoriali, miglioramenti fondiari
- Studio e progettazione di opere di forestazione, di miglioramento pascolo, di miglioramenti fondiario

- Collaborazione per l'elaborazione ed attuazione del piano generale del comprensorio di bonifica montana-

- Istruttoria di pratiche relative ad eventuali aggregazioni, modifiche e classificazioni dei comprensori montani

*Ufficio Assistenza ai Consorzi*

- Indagini preliminari di orientamento per l'attività agraria
- Assistenza tecnico-agraria
- Redazione programmi annuali di lavoro
- Collaborazione con gli agricoltori per l'attuazione di iniziative singole o associate nel settore delle trasformazioni fondiarie per la scelta o il miglioramento degli indirizzi produttivi e per la organizzazione delle aziende
- Promozione dell'attività di informazione e di qualificazione degli agricoltori
- Coordinamento dell'attività del personale addetto alle unità operative e periferiche per quanto attiene in particolare l'assistenza e la contabilità aziendale
- Ogni altra attività specialistica di interesse agrario in relazione alle specifiche esigenze di determinate zone del comprensorio

*Ufficio Attività Dimostrative e di Sperimentazione*

- Attività promozionali di natura agro-turistica
- Individuazione, attraverso opportune indagini, anche di mercato, di particolari colture economicamente remunerative e loro sperimentazione
- Promozione a cura degli interventi dimostrativi pratici e di divulgazione di tali colture al fine di indirizzare la produzione verso determinati settori

*Ufficio Irrigazione Valle Ofanto**Ufficio Irrigazione Nord-Barese**Ufficio Irrigazione Sud-Barese*

Le zone territoriali di competenza di detti Uffici sono stabilite dal Consiglio dei Delegati.

- Esercizio, distribuzione e manutenzione straordinaria rete irrigua e rete scolante connessa limitatamente ai territori di competenza
- Manutenzione ordinaria dei canali principali di derivazione e di adduzione di acqua.

## Art. 9

*Servizio Tecnico*

Il Servizio tecnico è strutturato negli Uffici di seguito elencati:

*Ufficio Sistemazioni Idrauliche Opere Edili e Stradali*

- Studi ed indagini relativi alle opere idrauliche edili e stradali
- Progettazione delle stesse e incombenze conseguenti sino alla istruttoria conclusiva

- Direzione e contabilizzazione dei lavori in osservanza alle norme regolamentari e alla vigente legislazione sui lavori pubblici

- Manutenzione e sorveglianza delle opere di competenza

- Formazione e tenuta degli archivi progettuale cartografico

*Ufficio Opere Irrigue I**Ufficio Opere Irrigue II*

Le zone territoriali di competenza di detti Uffici sono stabilite dal Consiglio dei Delegati.

- Studi ed indagini per la realizzazione delle opere irrigue

- Progettazione delle stesse ed incombenze conseguenti fino alla istruttoria conclusiva

- Direzione e contabilizzazione dei lavori in osservanza alle norme regolamentari e alla vigente legislazione sui lavori pubblici

- Manutenzione e sorveglianza delle opere di competenza

- Formazione e tenuta degli archivi progettuale e cartografico

*Ufficio Lavori vari e manutenzione*

- Studi ed indagini relativi ad altri lavori non rientranti nella competenza degli altri Uffici

- Progettazione degli stessi e incombenze conseguenti fino alla istruttoria conclusiva

- Direzione e contabilizzazione dei lavori in osservanza alle norme regolamentari e alla vigente legislazione sui lavori pubblici

- Manutenzione e sorveglianza delle opere di competenza

- Formazione e tenuta degli archivi cartografico e progettuale

*Ufficio Espropri*

- Attività relativa ai procedimenti espropriativi
- Asservimenti attivi e passivi

- Autorizzazioni e concessioni per passaggi e attraversamenti

## Art. 10

*Servizio invasi, traverse e grandi derivazioni*

Il Servizio in esame è strutturato negli Uffici di seguito elencati:

*Ufficio progettazioni*

- Studi ed indagini per la realizzazione delle opere di competenza

- Progettazione delle stesse ed incombenze conseguenti fino alla istruttoria conclusiva

*Ufficio Manutenzione*

- Direzione e contabilizzazione dei lavori in osservanza alle norme legislative e regolamentari vigenti

- Manutenzione e sorveglianza delle opere di competenza

- Indagini geognostiche

- Formazione e tenuta degli archivi progettuali e cartografici

- Espropriazioni

## Art. 11

*Centro Studi e Programmi*

Al Centro Studi e Programmi è preposto un responsabile, inquadrato su discrezionale valutazione dell'Amministrazione, nella 3<sup>a</sup> o nella 2<sup>a</sup> classe della categoria Dirigenti.

Il Centro Studi e Programmi collabora direttamente con la Vice Direzione Generale (cfr. art. 23) nella predisposizione della programmazione propositiva consortile.

Il Centro è strutturato negli Uffici di seguito elencati:

*Ufficio Programmazione e Studi*

- Predisposizione, sentiti gli altri Servizi, di programmi pluriennali di intervento da sottoporre alle determinazioni degli Enti concedenti (Agenzia per il Mezzogiorno, Regione Puglia, Comunità Montana, Comuni, etc.)

- Studi e rilevazioni (indagini conoscitive e studi di fattibilità) utili all'attività consortile

- Relazioni economico-agrarie per le progettazioni di massima ed esecutive

- Studi finalizzati alla classificazione di territori extra comprensorio per l'eventuale aggregazione degli stessi

*Ufficio Organizzazione e Sistemi Informativi*

- Gestione del centro elettronico e delle iniziative informatiche necessarie nell'ambito dei Servizi consortili

- Raccolta ed elaborazione dei dati statistici
- Meccanizzazione di procedure

#### *Ufficio Catasto e Contributi*

- Tenuta del Catasto consortile
- Compilazione dei ruoli annuali di contribuzione ordinaria, straordinaria e speciale
- Compilazione liste elettorali
- Catasti speciali
- Applicazione dei piani di riparto
- Collaborazione con la Ragioneria per la gestione dei conti di esattoria unica e degli esattori comunali

#### *Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni*

- Rapporti con gli Organi di informazione
- Predisposizione articoli di stampa sull'attività operativa consortile
- Predisposizione adempimenti di informazione del Consorzio su periodici convenzionati
- Predisposizione pubblicazione informativa periodica del Consorzio
- Acquisti di pubblicazioni
- Abbonamenti a riviste
- tenuta della fototeca e della biblioteca

### Art. 12

#### *Compiti dei Settori*

Come precisato all'art. 3 che precede (Ordinamento consortile) i Settori individuano i momenti operativi-funzionali dell'Ente, costituendo un essenziale raccordo tra la struttura burocratica dei Servizi e le fasi di gestione operativa sul territorio, il cui studio e le cui emergenze forniscono i necessari elementi di partecipazione per la formazione della programmazione propositiva consortile.

Al fine di evitare duplicazioni e congestioni tra i compiti dei Servizi e i compiti dei Settori, ferma restando la dipendenza dei Settori dalla Vice Direzione Generale, essi operano quali integrali proiezioni del Consorzio nei territori di competenza, tant'è che i responsabili di essi Settori non costituiscono tramite gerarchico dei Servizi, ma autonome figure che armonizzano sul piano funzionale-operativo le direttive dei Servizi consortili.

La dotazione organica dei Settori sarà effettuata dalla Deputazione Amministrativa prelevando il personale di cui alla tabella organica allegata dai rispettivi Servizi.

Qualora l'esperienza dovesse consigliare diversa articolazione territoriale dei Settori le relative variazioni saranno apportate con delibera del Consiglio dei Delegati, non soggetta alle previste ap-

provazioni tutorie e ciò per consentire la continua verifica della rispondenza territoriale del Settore alle diverse emergenze e per non far perdere al Settore le caratteristiche di mobilità e di dinamismo.

#### Compiti dei Settori

Studi ed indagini sul territorio per fornire necessari elementi al Centro Studi e Programmazione per la elaborazione della programmazione propositiva consortile;

- Redazione delle schede territoriali di competenza nelle quali debbono essere riportate le opere consortili realizzate e quelle in corso di realizzazione;

- Redazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio Consuntivo per il territorio di competenza;

- Gestione, verifica e controllo dei lavori in corso (tecnici, agrari e forestali) previo stretto coordinamento con i relativi Servizi centrali;

- Gestione dell'attività irrigua in stretto contatto con il Servizio Agrario-Forestale;

- Gestione del Catasto di competenza;

- Gestione delle concessioni di competenza;

- Collaborazione, in sede locale, con tutti i Servizi consortili;

- Redazione di una relazione trimestrale sull'attività agraria e forestale svolta dal Settore.

### Art. 13

#### *Settore Ofanto*

Il Settore Ofanto si estende per Ha 28.347 e comprende i Comuni di: Canosa (Ha 14.955 - 100% dell'agro) e Minervino M. (Ha 13.392 - 52% dell'agro).

Ha sede in Minervino Murge (Zona Montemellillo).

### Art. 14

#### *Settore Bradano*

Il Settore Bradano si estende per Ha 50.846 e comprende i comuni di: Altamura (Ha 6.473 - 16% dell'agro); Gravina (Ha 26.6+53 - 70% dell'agro); Poggiorsini (Ha 4.170 - 97% dell'agro); Spinazzolo (Ha 13.550 - 74% dell'agro).

Ha sede in Gravina di Puglia.

### Art. 15

#### *Compiti dei Settori*

Il Settore Murgia Nord-Occidentale si estende per Ha 104.336 e comprende i Comuni di:

Altamura (Ha 36.307 - 74% dell'agro); Andria (Ha 15.433 - 39% dell'agro); Bitonto (Ha 2.775 - 100% dell'agro); Corato (Ha 7.505 - 45% dell'agro); Gravina (Ha 11.463 - 30% dell'agro); Minervino (Ha 1.148 - 48% dell'agro); Poggiorsini (Ha 143 - 9% dell'agro); Spinazzola (Ha 4.713 - 26% dell'agro); Toritto (Ha 2.716 - 36% dell'agro); Ruvo (Ha 11.163 - 50% dell'agro).

Ha sede in Corato.

Art. 16

*Settore Murgia Sud-Orientale (Barese)*

Il Settore Murgia S.O. (Barese) si estende per Ha 99.844 e comprende i Comuni di:

Acquaviva (Ha 13.101 - 100% dell'agro); Albello (Ha 4.031 - 100% dell'agro); Cassano (Ha 936 - 100% dell'agro); Castellana (Ha 6.795 - 100% dell'agro); Grumo (Ha 2.450 - 30% dell'agro); Gioia del Colle (Ha 20.646 - 100% dell'agro); Locorotondo (Ha 4.750 - 100% dell'agro); Mottola (Ha 14.882 - 100% dell'agro); Putignano (Ha 912 - 100% dell'agro); Santeramo (Ha 14.341 - 100% dell'agro).

Ha sede in Gioia del Colle.

Art. 17

*Settore Murgia Sud-Orientale (Tarantina)*

Il Settore Murgia S.O. (Tarantina) si estende per Ha 57.739 e comprende i Comuni di:

Castellaneta (Ha 5.220 - 22% dell'agro); Crispiano (Ha 5.634 - 50% dell'agro); Laterza (Ha 2.265 - 45% dell'agro); Martina (Ha 25.070 - 85% dell'agro); Massafra (Ha 3.314 - 26% dell'agro); Mottola (Ha 11.236 - 53% dell'agro).

Ha sede in Martina Franca.

Art. 18

*Settore litorale Barese*

Il Settore Litorale Barese si estende per Ha 4.837 e comprende i Comuni di:

Adelfia (Ha 2.973 - 100% dell'agro); Andria (Ha 24.546 - 61% dell'agro); Bari (Ha 11.608 - 100% dell'agro); Barletta (Ha 13.524 - 92% dell'agro); Binetto (Ha 1.761 - 100% dell'agro); Biscione (Ha 6.848 - 100% dell'agro); Bitetto (Ha 3.360 - 100% dell'agro); Bitonto (Ha 14.505 - 84% dell'agro); Bitritto (Ha 1.767 - 100% dell'agro); Casorso (Ha 1.487 - 100% dell'agro); Casamassima (Ha 7.745 - 100% dell'agro); Cellamare (Ha 586 - 100% dell'agro); Conversano (Ha 12.693 - 100% dell'agro); Corato (Ha 9.268 - 55%); Giovinazzo

(Ha 4.538 - 100% dell'agro); Grumo (Ha 5.610 - 70% dell'agro); Modugno (Ha 3.390 - 100% dell'agro); Mola (Ha 5.072 - 100% dell'agro); Molfetta (Ha 5.832 - 100% dell'agro); Monopoli (Ha 15.634 - 100% dell'agro);

Noicattaro (Ha 4.010 - 100% dell'agro); Palo (Ha 7.908 - 100% dell'agro); Polignano (Ha 6.250 - 100% dell'agro); Rutigliano (Ha 5.325 - 100% dell'agro); Ruvo (Ha 11.039 - 50% dell'agro); Sammichele (Ha 3.387 - 100% dell'agro); Sannicandro (Ha 5.600 - 100% dell'agro); Terlizzi (Ha 6.829 - 100% dell'agro); Toritto (Ha 4.743 - 64% dell'agro); Trani (Ha 10.106 - 99% dell'agro); Triggiano (Ha 2.000 - 100% dell'agro); Turi (Ha 7.075 - 100% dell'agro); Valenzano (Ha 1.575 - 100% dell'agro).

Art. 19

*Settore Legale e di consulenza generale amministrativa*

Il Settore di cui trattasi assolve alle funzioni di gestione di tutto il contenzioso consortile, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, nonchè assolve a funzioni di consulenza generale amministrativa sull'intera attività istituzionale del Consorzio.

Tutti gli atti deliberativi consortili, prima della loro esecutività, debbono riportare, su richiesta del Direttore Generale, il visto del responsabile di detto settore che dovrà limitare il proprio controllo alla sola legittimità degli atti stessi essendo il merito di competenza esclusiva degli Organi Collegiali di Amministrazione.

Art. 20

*Nomina dei Dirigenti*

Il Direttore Generale è nominato dalla Deputazione Amministrativa in ossequio alle disposizioni statutarie e contrattuali vigenti.

Il Vice Direttore Generale e i Capi Servizio sono nominati con la stessa procedura di cui al comma precedente, su proposta del Direttore Generale.

Semprechè possibile è da ricercare nell'assunzione dei Dirigenti la stipula di contratti di lavoro a termine.

Art. 21

*Direttore Generale*

Il Direttore Generale sovrintende a tutti i settori e servizi consortili, con funzioni di coordinamento e di vigilanza.

Risponde dell'andamento funzionale ed operativo dell'Ente agli Organi di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale svolge le relative funzioni il Vice



Direttore Generale e, nel caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Dirigente più anziano di servizio.

Il posto di ruolo di Direttore Generale, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, può essere ricoperto in tale situazione di stato ed affidato con rapporto di lavoro a termine per un periodo non superiore a cinque anni, prorogabile.

In sede di prima applicazione della presente norma il Direttore Generale in servizio ha diritto di optare per il contratto di lavoro a termine previa definizione del preesistente rapporto di lavoro.

Le condizioni di rapporto di lavoro a termine dovranno tener conto della precarietà di detto rapporto.

Dipendente funzionalmente dalla Direzione generale il Settore Legale e di Consulenza Generale Amministrativa di cui all'art. 19.

#### Art. 22

##### *Vice Direttore Generale*

Il Vice Direttore Generale sostituisce il Direttore Generale nei casi di assenza o di impedimento dello stesso, per ferie, malattia o altro.

Dipende direttamente dalla Vice Direzione Generale, la struttura gestionale-operativa del Consorzio (Settori), nonché il Centro Studi e Programmi.

In ogni caso il Vice Direttore Generale, attese le sue specifiche responsabilità, costituisce tramite gerarchico sovraordinato a tutti i Servizi consortili.

Compito essenziale del Vice Direttore Generale è quello di coordinare l'attività dei Settori con quella svolta da tutti i Servizi dell'Ente.

#### Art. 23

##### *Capi Servizio*

Ai Servizi Consortili sono preposti Capi Servizio (categorie dirigenti).

Il Capo Servizio provvede alla programmazione ed alla organizzazione per lo sviluppo delle attività che fanno capo al Servizio ed alla verifica dei risultati nella loro complessità, nell'ambito delle istituzioni operative ed organizzative di carattere generale e dei compiti di coordinamento e di verifica spettante al Direttore Generale ed al Vice Direttore Generale.

Ferme restando le responsabilità dei vari addetti ai Servizi in ordini agli specifici atti ed operazioni loro attribuiti, il Capo Servizio oltre che agli atti a lui direttamente imputabili, risponde al Direttore Generale ed al Vice Direttore Generale dell'anda-

mento del Servizio cui è preposto.

In analogia a quanto disposto all'art. 21 "Direttore Generale", i posti di ruolo di Vice Direttore Generale e Capo Servizio, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, possono non essere ricoperti in tale posizione di stato ed affidati con rapporto di lavoro a termine per un periodo non superiore a cinque anni, prorogabile.

In sede di prima applicazione della presente norma, il Vice Direttore Generale ed i Dirigenti in servizio hanno diritto ad optare per il rapporto di lavoro a termine previa definizione del preesistente rapporto di lavoro.

#### Art. 24

##### *Coordinatori Operativi*

A ciascun Settore (artt. da 13 a 18) è preposto un responsabile dello stesso che assume la denominazione di coordinatore operativo.

Compiti del coordinatore operativo sono tutti quelli che fanno capo alla struttura gestionale-operativa come delineata agli artt. 3 e 12.

In ogni caso compito essenziale del coordinatore operativo è quello di armonizzare l'azione dei quadri che dovranno trovare utilizzazione specialistica nell'ambito dell'attività interdisciplinare del settore.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento i Coordinatori Operativi (categoria dirigenti) saranno nominati dalla Deputazione Amministrativa, su segnalazione del Direttore Generale e in sede di prima applicazione sentite le OO.SS. tra il personale interno.

La classe della categoria dirigenti sarà attribuita in relazione all'importanza del settore affidato.

In ogni caso tale classe non potrà essere superiore alla terza.

In considerazione dei compiti e delle attribuzioni del Coordinatore Operativo, al quale non si richiedono specifiche professionalità, la scelta di tale dirigente dovrà essere effettuata tenendo conto essenzialmente della capacità di iniziativa e di organizzazione in una ad elevate qualità manageriali e culturali.

In caso di assenza o impedimento di un Coordinatore Operativo lo stesso è sostituito da altro Coordinatore.

#### Art. 25

##### *Uffici Consortili*

I Servizi dell'Ente, così come specificato all'art. 4 del presente Regolamento, sono articolati in U

fici, individuati per sfere omogenee di competenza nell'ambito dei Servizi stessi.

La responsabilità degli Uffici è affidata al personale inquadrato nella 7ª fascia 1° livello, designato, su proposta del Direttore Generale dalla Deputazione Amministrativa.

I Capi Ufficio sono responsabili sotto il profilo funzionale e gerarchico dell'attività svolta dall'Ufficio e dall'operato del personale appartenente allo stesso, nei confronti dei relativi Capi Servizio, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale.

#### Art. 26 Capi Ufficio

Il diploma di laurea costituisce il titolo di studio richiesto per le funzioni di Capo Ufficio.

Non di meno, in presenza di comprovate esigenze di servizio, nonché di personale interno particolarmente qualificato per obiettive capacità professionali e per anzianità, l'Amministrazione può provvedere all'affidamento di incarico di Capo Ufficio, ad eccezione comunque di Uffici per i quali la responsabilità del titolare richiede per legge dello Stato diploma di laurea (Ufficio Legale, alcuni Uffici dei Servizi Tecnico, Invasi Traverse e Grandi Derivazioni, Acquedotti Rurali o del Servizio Agrario o di altro Servizio i cui compiti comportano sottoscrizioni di elaborati tecnici a livello di laureato, ecc.), con personale non laureato appartenente alla categoria direttiva in possesso di diploma di scuola media superiore, conseguito da non meno di dieci anni.

L'incarico di Capo Ufficio è affidato dalla Deputazione Amministrativa, su segnalazione del Direttore Generale, a funzionari direttivi, purchè in possesso dei requisiti richiesti, sentite le OO.SS..

#### Art. 27 Quadri

Ad integrazione di quanto sancito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, in ordine al riconoscimento della qualifica di quadro (A.N.C.L. n. 2-6-87), tale qualifica potrà essere conseguita anche da personale appartenente alla 6ª fascia funzionale.

In tale caso l'attribuzione della qualifica di "quadro" è determinata dalla Deputazione Amministrativa su segnalazione del Direttore Generale, sentite le OO.SS., in presenza di personale in possesso dei prescritti requisiti di legge.

La qualifica di quadro non determina variazioni quantitative nell'organico giacchè tali inquadra-

menti saranno effettuati tramutando il posto in organico preesistente occupato dal quadro nello specifico inquadramento ad esso riferito.

I provvedimenti amministrativi conseguenti saranno assunti dalla Deputazione Amministrativa facendo espresso riferimento al presente articolo e non saranno, quindi, soggetti ad autorizzazioni tutelate.

I quadri - in via di norma - debbono esplicitare la loro attività nell'ambito dei settori non potendosi pur tuttavia escludere la loro presenza nei Servizi consortili; in tale ultima ipotesi l'inserimento nella struttura burocratica deve essere ridotto all'indispensabile.

#### Art. 28 Gruppi di Lavoro

Per specifiche necessità operative ed organizzative interne di carattere non permanente possono essere costituiti su proposta del Direttore Generale, sentite le OO.SS., dalla Deputazione Amministrativa gruppi di lavoro.

La composizione di tali gruppi è stabilita in rapporto alle specifiche finalità che si intendono perseguire.

Le indennità previste per i gruppi di lavoro in ordine alle sopracitate finalità sono determinate dalla Deputazione Amministrativa e non possono, comunque, superare mensilmente il 50% della retribuzione complessiva del dipendente.

Il gruppo di lavoro può essere costituito da funzionari appartenenti anche a Servizi diversi e con differenti profili professionali, è diretto dal funzionario più anziano dello stesso, nel caso di parità di inquadramento.

Il gruppo di lavoro è generalmente costituito per la redazione di progetti di particolare rilievo nonché per studi di fattibilità tecnico-economici o per altro.

Possono far parte dei gruppi di lavoro anche professionisti esterni.

In tal caso il compenso è determinato in via convenzionale sulla base delle tariffe professionali.

L'impegno di lavoro del gruppo esime i dipendenti chiamati a farne parte dello svolgimento dei compiti e delle funzioni ordinarie che saranno assunte, con le previste procedure di contratto, da altri funzionari.

#### Art. 29 Recapiti periferici

In relazione alla programmazione generale degli interventi ed a determinate esigenze operative, il Consiglio dei Delegati, con proprio atto delibera-

tivo, sentite le OO.SS., può costituire, sopprimere o modificare recapiti periferici sul territorio consortile semprechè tali recapiti costituiscano presidi territoriali non permanenti nè organicamente previsti.

**Titolo II**  
**Disposizioni Normative**

**Art. 30**  
**Condizioni di miglior favore**

Si confermano le condizioni di miglior favore disciplinate dagli artt. 18, 27 e 29 del preesistente Regolamento Organico del Personale e che vengono espressamente richiamate nel presente articolo:

a) eliminazione degli effetti della promozione e dello svolgimento della carriera economica sugli aumenti periodici (condizione di miglior favore prevista nella deliberazione del Consiglio dei delegati n. 5 del 16-12-74 approvata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste sotto il n. 12339 in data 28-5-1975);

b) i tempi di permanenza nei livelli di inquadramento hanno carattere indicativo e a discrezione dell'amministrazione, in presenza di comprovate situazioni di merito, tali termini possono essere ridotti;

c) per le fasce ed i livelli a tempi illimitato, sono previste, dopo il decorso periodo di tempo, determinate quantità retributive in aggiunta ai minimi tabellari previsti dal C.C.N.L. (norma deliberata con provvedimenti 1/76 del 28-2-1976 e n. 3/76 del Consiglio dei Delegati e approvati dal Ministero Agricoltura e Foreste sotto il n. 12559 del 9-8-1976, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 15-12-1936 n. 2400).

Al personale inquadrato nella 5<sup>a</sup> e nella 3<sup>a</sup> fascia, fermo restando l'attribuzione delle quantità aggiuntive di cui al precedente comma, è consentita la concessione in presenza di particolare rendimento in servizio, di una ulteriore quantità aggiuntiva di importo pari a L. 14.000, quiescibile e pensionabile, purchè abbia conseguito un'anzianità di 10 anni di servizio effettivo.

d) l'esercizio di attività qualsivoglia a favore di terzi da parte del personale consortile è regolato dalla seguente normativa deliberata dalla Deputazione Amministrativa con suo atto n. 8/79 prot. 8381 del 9-11-79: "A tutto il personale diplomato o laureato, dirigente e non dirigente è fatto divieto di esercitare attività qualsivoglia a favore di terzi nei casi in cui:

1) Essa contrasti con l'impegno consortile sia

sotto il profilo obiettivo del tipo di attività (Concorrenziale o contrastante con la programmazione operativa del Consorzio) o particolarmente complessa sotto l'aspetto dell'impiego e quindi della disponibilità piena del dipendente;

2) quando essa sia vietata dalle disposizioni di legge che regolano i rispettivi ordini professionali;

3) quando essa richieda impegni di lavoro nell'arco dell'orario o straordinario obbligatorio di lavoro.

Il dipendente, quando non ricorrono i tassativi divieti suesposti, per svolgere attività qualsi voglia è tenuto a richiedere, caso per caso, specifica autorizzazione;

e) sono riconosciute come prestazioni di lavoro straordinario per il personale dirigente quelle prestazioni di lavoro che eccedono l'orario normale di ufficio e che comunque non debbono superare le 18 ore mensili;

f) le retribuzioni base previste nei C.C.N.L. vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro.

**Art. 31**

**Criteri di valutazione per l'espletamento di meriti comparativi**

I meriti comparativi, nelle ipotesi previste nel vigente C.C.N.L. (artt. 31 e 117) sono espletati in relazione ai seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi, individuati per ciascuna fascia funzionale.

Passaggio dalla 1<sup>a</sup> alla 2<sup>a</sup> fascia funzionale

1) Attitudine alle mansioni del posto da ricoprire e valutazione del lavoro svolto - Punti 33

2) Assiduità al lavoro - Punti 33

3) Assenza di provvedimenti disciplinari - Punti 10

4) Titoli posseduti - Punti 4

5) Anzianità = 1 punto per ogni anno di servizio fino a 20

Passaggio dalla 2<sup>a</sup> alla 3<sup>a</sup> fascia funzionale

Stessi punteggi per il passaggio dalla 1<sup>a</sup> alla 2<sup>a</sup>

Passaggio dalla 3<sup>a</sup> alla 4<sup>a</sup> fascia funzionale

Ipotesi ristretta a seguito dell'inquadramento nella 4<sup>a</sup> fascia funzionale unicamente degli operai addetti in via esclusiva e continuativa agli escavatori loro affidati, di cui curano altresì la manutenzione e gli elettromeccanici impiantisti.

Stessi punteggi individuati per i precedenti passaggi di fascia.

Passaggio dalla 3<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup>

- 1) Attitudine alle mansioni del posto da ricoprire e valutazione del lavoro svolto - Punti 33
- 2) Assiduità al lavoro - Punti 33
- 3) Assenza di provvedimenti disciplinari - Punti 10
- 4) Titoli posseduti - Punti 9
- 5) Anzianità di servizio = 1 punto per ogni anno di servizio fino a 15 punti

Passaggio dalla 5ª alla 6ª fascia

- 1) Attitudine alle mansioni del posto da ricoprire e valutazione del lavoro svolto - Punti 33
- 2) Assiduità al lavoro - Punti 33
- 3) Assenza di provvedimenti disciplinari - Punti 15
- 4) Titoli posseduti - Punti 9
- 5) Anzianità di servizio = 1 punto per ogni anno di servizio fino a 10 punti

Passaggio dalla 6ª alla 7ª fascia

- 1) Attitudine alle mansioni del posto da ricoprire e valutazione del lavoro svolto - Punti 33
- 2) Assiduità al lavoro - Punti 33
- 3) Assenza di provvedimenti disciplinari - Punti 15
- 4) Titoli posseduti - Punti 9
- 5) Anzianità di servizio = 1 punto per ogni anno di servizio fino a 10 punti

Ai fini dell'idoneità occorre conseguire almeno il 60% dei punti complessivi e comunque non meno del 20% dei punti complessivi nella nota di merito relativa alle attitudini a disimpegnare mansioni inerenti il posto da ricoprire ed alla valutazione del lavoro svolto presso il Consorzio.

Per quanto non previsto dal presente articolo sono espressamente richiamate le vigenti disposizioni contrattuali in materia di promozioni.

#### Art. 32

##### *Anzianità convenzionale*

L'Amministrazione potrà valutare ai fini del riconoscimento dell'anzianità convenzionale, anche attività di lavoro similari a quelle assunte presso il Consorzio, prestate antecedente all'assunzione presso organismi anche non pubblici, sentite le OO.SS.

Il periodo da riconoscere ai fini dell'anzianità convenzionale si deve riferire ad un anno naturale e consecutivo.

L'Amministrazione può altresì riconoscere ai soli fini degli aumenti periodici di stipendio (scatti) - e sempre nel limite numerico di scatti previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro - gli anni di laurea, semprechè tale diploma di laurea sia stato conseguito antecedentemente all'assunzione.

ne.

L'Amministrazione, può ai soli fini degli aumenti periodici - riconoscere il servizio prestato presso il Consorzio stesso in posizione di lavoro avventizio, qualora il soggetto consegua nel Consorzio inquadramenti definitivi (a tempo indeterminato o di ruolo).

#### Art. 33

##### *Personale consortile*

L'organico del personale di ruolo è riportato nelle tabelle in calce al presente Regolamento (allegato sub B).

Per far fronte ad eventuali necessità eccezionali in relazione a particolari fasi dell'attività consortile, si può ricorrere all'assunzione di personale straordinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a termine, ai sensi e nell'osservanza delle norme vigenti nella specifica materia e nel numero previsto alle allegate tabelle.

L'Amministrazione consortile può annualmente attribuire al personale dipendente che si sia particolarmente distinto per rendimento in servizio, obiettivamente rilevabile, un compenso speciale che tenga conto altresì del grado di intensità dell'attività svolta dal Consorzio. Il compenso speciale attribuito dall'Amministrazione va concordato con le OO.SS.

Se ritenuto opportuno, le articolazioni di tale premio possono essere definite dalla Deputazione Amministrativa sulla base di parametri differenziati di tipologia di attività.

In ogni caso nel bilancio preventivo deve essere distintamente previsto l'articolo del capitolo di spesa attinente al premio.

#### Art. 34

##### *Mobilità del personale*

Al fine di assicurare la mobilità del personale, in ordine al conseguimento di esperienze di lavoro più ampie l'Amministrazione potrà, procedere periodicamente, secondo valutazioni discrezionali, sentite le OO.SS, e operare spostamenti negli incarichi affidati al personale stesso nell'ambito e anche fuori dell'ambito di ciascun servizio.

Le proposte motivate saranno formulate dal Direttore Generale alla Deputazione Amministrativa nel caso di incarichi di Capo Ufficio e saranno attuate direttamente dal Direttore Generale in tutti gli altri casi, sentiti i competenti Capi Servizio e Coordinatori Operativi.

**Art. 35**  
*Trasferte e missioni*

L'istituto delle missioni e trasferte è regolato dalla legge dello Stato che disciplina tale materia (legge n. 6 del 28-1-1984).

Per quanto concerne il trattamento di missione il personale può richiedere l'integrale rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, presentando regolare fattura; in tal caso però l'indennità di missione è corrisposta nella misura del 50%.

Al personale comandato in trasferta ai sensi dell'art. 1 dell'allegato B) al C.C.N.L. vigente (1-1-1984) compete il trattamento previsto per le prestazioni di orario di lavoro straordinario, e il rimborso a piè di lista per il pasto consumato fuori sede o, in alternativa, il rimborso forfettario di L. 20.000.

Il personale autista, avrà diritto oltre al trattamento previsto per le prestazioni di lavoro straordinario, ad un rimborso forfettario pari a L. 8.000 qualora il rientro in sede avvenga dopo l'orario di lavoro.

La misura della indennità prevista per le missioni è triplicata nel caso di viaggi all'estero; anche per l'estero il dipendente può richiedere il rimborso a piè di lista; in tal caso avrà diritto al 50% al trattamento di missione previsto per l'estero.

Nei casi in cui il personale consortile è chiamato a svolgere funzioni di rappresentanza anche in occasione di visite istruttorie di organismi concedenti, le spese eventualmente sostenute saranno rimborsate su presentazione di regolare fattura.

**Art. 36**  
*Compiti delle rappresentanze sindacali aziendali*

Per quanto concerne i compiti delle R.S.A. si richiamano espressamente le disposizioni stabilite nel vigente C.C.N.L. e successive modificazioni.

**Consorzio di Bonifica Apulo Lucano**

I rappresentanti sindacali aziendali hanno altre-

si diritto al rimborso delle spese sostenute qualora la sede di lavoro non sia coincidente con la sede centrale e semprechè vi sia espressa convocazione da parte dell'Amministrazione.

**Titolo III**  
**Norme transitorie**

**Art. 37**  
*Occupazione posti di ruolo*

In sede di applicazione del presente Regolamento si provvederà alla copertura dei posti di ruolo disponibili nelle allegate tabelle organiche del personale nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia.

Dopo aver proceduto nei termini indicati al comma precedente, qualora risultassero ulteriori disponibilità di posti di ruolo nelle diverse fasce funzionali, potrà essere valutato per la copertura di detti posti il personale proveniente da qualsiasi fascia funzionale purchè in possesso di idoneo titolo di studio e di anzianità di servizio non inferiore a due anni.

Qualora determinate esigenze di servizio necessitino l'acquisizione di unità aventi specifiche connotazioni professionali, l'Amministrazione può utilizzare, mediante l'affidamento di mansioni superiori (artt. 53 e 54 del vigente C.C.N.L.) personale consortile proveniente dalle diverse fasce funzionali provvisto del richiesto titolo di studio.


**Art. 38**  
*Decorrenza*

Il presente Regolamento Organico sarà applicabile successivamente alla costituzione del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" e alla nomina dei relativi Organi di Amministrazione.

**Consorzio di Bonifica Apulo Lucano**  
**Il V. Presidente**  
**Dr. Umberto Bucci**

**ORDINAMENTO  
DEL CONFORZIO AI BONIFICI "TERRE D'APULIA"**

**ALLEGATO A)**



## PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE

ALL. B

QUALIFICA	POSIZIONE DI STATO			TOTALE	ANNOTAZIONI
	DI RUOLO	A TEMPO INDETERMINATO	A TEMPO DETERMINATO		
DIRIGENTI	16	1	2	19	
1 <sup>a</sup> FRASCIA	58	3	6	67	
2 <sup>a</sup> FRASCIA	31	5	4	40	
3 <sup>a</sup> FRASCIA	37	2	4	43	
4 <sup>a</sup> FRASCIA	4	4	4	12	
5 <sup>a</sup> FRASCIA	41	3	5	49	
6 <sup>a</sup> FRASCIA	-	-	-	-	
<b>TOTALE</b>	<b>187</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>230</b>	

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
 Trasmissione alla II Commissione  
 Confindere il 1/11/93